

***FLUIDITY IN FAMILY STRUCTURES: INTERNATIONAL AND EU
LAW CHALLENGES ON PARENTAGE MATTERS***

CODICE PROGETTO: 2022FR5NNJ

LAW AND POLICYMAKING GUIDELINES (LPMG)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 1.1. - "FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E PROGETTI DI
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) AVVISO DD 104 DEL 02.02.2022"

CUP: D53D23007210006 – RESPONSABILE PROF.SSA ILARIA QUEIROLO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DISPI DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE
E INTERNAZIONALI

Scopo e portata delle *Law and Policymaking Guidelines* (LPMG)

Il progetto *Fluidity in family structures: international and EU law challenges on parentage matters* (PRIN 2022 - 2022FR5NNJ) è dedicato all'analisi giuridica delle problematiche che sorgono in relazione all'accertamento della filiazione e al riconoscimento degli *status* familiari nell'ordinamento giuridico italiano.

La filiazione in uno scenario transfrontaliero solleva molteplici questioni giuridiche: le autorità giudiziarie e amministrative italiane, così come gli operatori del diritto, si trovano sempre più frequentemente di fronte al dilemma se riconoscere o meno efficacia agli *status* personali – di genitori e figli – costituiti all'estero con modalità non previste e/o consentite nell'ordinamento italiano invocando la tutela dei diritti fondamentali ed, in particolare, l'interesse superiore del minore, o piuttosto perseguire la strada del non riconoscimento invocando il limite dell'ordine pubblico.

Se, a livello internazionale, è soprattutto la prospettiva dell'interazione tra diritto internazionale privato e diritti umani ad assumere importanza, quando entra in gioco il diritto dell'Unione europea il quadro normativo di riferimento è più articolato. Vengono, infatti, altresì in rilievo la disciplina relativa alla libertà di circolazione dei cittadini europei e non nello spazio giudiziario europeo, le norme in materia di migrazione e, ancora, norme più specifiche relative al riconoscimento degli atti pubblici, tra i quali rientra l'atto di nascita grazie al Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Nell'indagare le sfide che la concezione tradizionale di genitorialità si trova attualmente a dover affrontare, il progressivo aumento di migranti e rifugiati provenienti da Paesi terzi verso l'Unione europea, così come la connessa evoluzione della società attuale, sempre più orientata e destinata al multiculturalismo, rappresentano senz'altro due fattori meritevoli di attenta considerazione, che si affiancano al mutamento dei modelli familiari oltre che ai progressi della scienza medica. Negli ultimi decenni, i grandi flussi migratori hanno condotto di fatto ad una crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari. In siffatto contesto, emerge chiaramente la rilevanza delle norme di diritto internazionale privato quale branca del diritto specificamente dedicata a regolare le relazioni private in contesti transfrontalieri. Allo stesso tempo, occorre prestare attenzione alla stretta correlazione ed interazione tra il diritto internazionale privato e il diritto della migrazione, partendo dal presupposto che è fondamentale un miglior coordinamento tra queste due branche del diritto per scongiurare la violazione di diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita privata e familiare garantiti dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In tale contesto, il progetto si propone di contribuire al raggiungimento di un più alto livello di certezza del diritto attraverso (i) l'analisi della prassi esistente, (ii) la definizione di linee guida in grado di assistere i giudici, i funzionari dei servizi sociosanitari, gli ufficiali dello stato civile e gli altri operatori del diritto nell'affrontare i problemi relativi alle nuove forme di genitorialità ed anche ai diversi istituti, nonché (iii) l'attività di formazione e divulgazione nella società civile. L'obiettivo

finale del presente progetto è ridurre i conflitti derivanti dalla genitorialità in situazioni transfrontaliere, che possono determinare violazioni dei diritti fondamentali, e di contribuire a raggiungere un più alto livello di certezza del diritto, a beneficio di tutte le persone interessate coinvolte – e, tra esse, in particolare, dei minori – nonché degli operatori del diritto.

In questa prospettiva, i *partner* del progetto (le Università di Pavia, Milano, Genova e Cagliari) si sono proposti di indagare l'esistenza di pratiche esistenti nella materia in esame e di verificarne la conformità al diritto internazionale e dell'UE. Specifica attenzione è stata in particolar modo prestata al “*test dei diritti umani*”, al principio dell'interesse superiore del bambino, nonché alle regole imposte dal diritto dell'UE in termini di accesso ai servizi sanitari e di riconoscimento delle decisioni e dei documenti pubblici.

A seguito dell'indagine realizzata, sono state quindi predisposte due differenti tipologie di linee guida: (i) linee guida rivolte principalmente agli operatori del settore (***Practitioners Applicative Guidelines - PAG***) con carattere prevalentemente operativo; (ii) linee guida volte a fornire soluzioni giuridiche e suggerimenti rivolti principalmente ai legislatori e ai decisori politici (***Law and Policy Making Guidelines - LPMG***).

La ricerca intrapresa nell'ambito del progetto è strutturata in quattro macro-argomenti:

- 1) La genitorialità nell'attuale contesto migratorio;
- 2) La genitorialità stabilita mediante adozione;
- 3) La genitorialità derivante da maternità surrogata, nella costante “dialettica” tra l'autonomia del singolo e le politiche pubbliche statali;
- 4) L'impatto del diritto primario dell'Unione europea sulla genitorialità.

SOMMARIO

SCOPO E PORTATA DELLE <i>LAW AND POLICYMAKING GUIDELINES</i> (LPMG)	2
LA GENITORIALITÀ DERIVANTE DA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ, NELLA COSTANTE “DIALETTICA” TRA AUTONOMIA PRIVATA E INTERESSI GENERALI	5
1. STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA	5
2. LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ NELLE DIVERSE PROSPETTIVE NAZIONALI.....	6
3. L'APPROCCIO DEL LEGISLATORE ITALIANO: IL DIVIETO DI MATERNITÀ SURROGATA SANCITO DALLA LEGGE N. 40/2004, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 169/2024	8
4. LA DISCIPLINA ITALIANA CONCERNENTE LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE ITALIANI	10
5. LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	13
6. LA GESTIONE DEI CASI DI MATERNITÀ SURROGATA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI, ALLA LUCE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DEGLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE	16
6.1. RICORSO A TECNICHE DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ ALL'ESTERO DA PARTE DI COPPIA ETEROSESSUALE	18
6.1.1. LA PERSONA MINORENNE PRESENTA UN LEGAME GENETICO CON UNO DEI DUE GENITORI D'INTENZIONE	19

6.1.2.	LA PERSONA MINORENNE PRESENTA UN LEGAME GENETICO CON ENTRAMBI I GENITORI D'INTENZIONE	21
6.1.3.	LA PERSONA MINORENNE NON PRESENTA UN LEGAME GENETICO CON NESSUNO DEI GENITORI D'INTENZIONE	22
6.2.	RICORSO A TECNICHE DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ ALL'ESTERO DA PARTE DI COPPIA OMOSESSUALE.....	24
6.2.1.	COPPIA OMOSESSUALE FEMMINILE.....	25
6.2.2.	COPPIA OMOSESSUALE MASCHILE.....	30
6.3.	RICORSO A TECNICHE DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ ALL'ESTERO DA PARTE DI SOGGETTI SINGOLI	34
6.3.1.	<i>SINGLE</i> DI SESSO FEMMINILE	35
6.3.2.	<i>SINGLE</i> DI SESSO MASCHILE	35
7.	QUESTIONI APERTE E RACCOMANDAZIONI PER IL LEGISLATORE E I DECISORI POLITICI	36
7.1.	MANCANZA DI UNA DISCIPLINA LEGISLATIVA IDONEA A GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO TRA IL MINORE E IL GENITORE D'INTENZIONE NEI CASI DI MATERNITÀ SURROGATA.....	37
7.2.	PERSISTENTI LIMITI STRUTTURALI DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI	38
7.2.1.	ASSENZA DI UNA BASE NORMATIVA PER LA TRASCRIZIONE PARZIALE IN FAVORE DEL SOLO GENITORE BIOLOGICO	39
7.3.	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO TRA IL DIVIETO PENALE DI MATERNITÀ SURROGATA E IL RICONOSCIMENTO DELLO <i>STATUS FILIATIONIS</i>	40
7.4.	ASSENZA DI COORDINAMENTO TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI NELLA GESTIONE DEI CASI DI MATERNITÀ SURROGATA	41

LA GENITORIALITÀ DERIVANTE DA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ, NELLA COSTANTE “DIALETTICA” TRA AUTONOMIA PRIVATA E INTERESSI GENERALI

1. Struttura delle linee guida

Nelle presenti *Law and Policy Making Guidelines (LPMG)*, le disposizioni di legge rilevanti saranno accompagnate da casi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali nonché dall’indicazione della prassi rilevante. Fine ultimo che lo strumento si pone è evidenziare criticità applicative e proporre eventuali soluzioni, che il legislatore e i decisori politici possono prendere in considerazione per migliorare la disciplina delle relazioni familiari in generale nel nuovo contesto nel quale ci troviamo.

Dal punto di vista della metodologia adottata per la predisposizione delle presenti linee guida, si segnala che, ad integrazione delle ricerche normative, giurisprudenziali e dottrinali, sono state altresì condotte interviste a professionisti del settore al fine di ottenere informazioni affidabili e concrete sul fenomeno della surrogazione di maternità nell’ordinamento italiano e, più specificamente, sulle problematiche che circondano il riconoscimento dei legami familiari che da esso hanno origine.

Invero, la surrogazione di maternità resta un fenomeno in larga misura sconosciuto, anche in ragione del fatto che tale pratica costituisce reato nel nostro ordinamento.

Per altro verso, se è vero che sono ormai numerose le pronunce dei giudici italiani sul problema del mancato riconoscimento di rapporti di filiazione che scaturiscono dal ricorso a tale pratica, è d’altro canto impossibile comprendere sulla base di tale prassi l’entità delle fattispecie che non danno origine a problemi in sede di riconoscimento e, quindi, dell’ampiezza del ricorso alla surrogazione di maternità. Così come sono in larga parte sconosciuti gli effetti a lungo termine del ricorso a tale pratica sui minori e sulle loro famiglie.

Le interviste ai professionisti costituiscono, in questo contesto, uno strumento utile per meglio apprezzare la dimensione del fenomeno. In particolare, sono stati intervistati il dott. Renzo Calvigioni, Esperto ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), intervistato mediante collegamento *on-line* in data 8 ottobre 2024, e l’avv. Fiammetta Capecechi, ordine avvocati di Milano, esperta in diritto di famiglia, oltre che in diritto commerciale, commercio internazionale e *fashion law*, intervistata mediante collegamento *on-line* in data 12 febbraio 2025.

Gli autori, che rimangono gli unici responsabili del contenuto del presente lavoro, sono grati ai suddetti professionisti per la loro preziosa collaborazione e auspicano che le informazioni raccolte costituiscano un valido contributo per l’interpretazione e l’applicazione dell’attuale quadro normativo e nel contesto di eventuali, future riforme legislative nel settore.

Le PAG, le LMPG così come ogni altro materiale utile relativo alle attività del progetto sono disponibili ad accesso libero [sul sito web del progetto](#)¹.

2. La surrogazione di maternità nelle diverse prospettive nazionali

Con l'espressione maternità surrogata – altresì detta surrogazione di maternità o gestazione per altri – si fa riferimento alla pratica per cui una donna, c.d. madre surrogata o gestante, si obbliga contrattualmente a condurre una gravidanza per conto di terzi, c.d. genitori intenzionali o committenti.

Tale pratica si fonda sull'accordo tra i genitori intenzionali e la madre surrogata in virtù del quale quest'ultima rinuncia a riconoscere il nascituro come proprio figlio – rinunciando di conseguenza a qualsiasi diritto sul medesimo – ed acconsente, invece, a che il nascituro sia riconosciuto come figlio dei genitori committenti e che a questi ultimi venga affidato. In altri termini, la gestante si sottopone a fecondazione assistita, conduce la gravidanza e partorisce un bambino sul concordato presupposto che lo stesso sarà riconosciuto come figlio dalla coppia di genitori committenti (o anche di un solo genitore committente).

La surrogazione di maternità viene tendenzialmente ricondotta alla più ampia categoria delle tecniche di procreazione medicalmente assistite (PMA), ossia quelle procedure finalizzate, attraverso l'ausilio di tecniche e strumentazioni mediche, a realizzare il desiderio di avere un figlio di chi, per qualsivoglia ragione, *in primis* problemi di sterilità o infertilità, non può procreare naturalmente. Tuttavia, la maternità surrogata si distingue dalle altre tecniche laddove, a differenza di queste, richiede il coinvolgimento nel processo di un terzo soggetto – la madre surrogata – esterno rispetto alla coppia committente.

Senza la pretesa di avventurarsi in disamine tecnico-mediche non di competenza, la surrogazione di maternità si realizza impiantando nell'utero della gestante un embrione realizzato artificialmente mediante inseminazione o fecondazione *in vitro* di un ovocita appartenente alla madre surrogata, alla madre committente o ad una donatrice anonima e del seme del padre di intenzione o di un donatore anonimo. Pertanto, le combinazioni potenzialmente prospettabili per creare l'embrione da impiantare sono molteplici, nella misura in cui possono essere utilizzati (i) gameti appartenenti ad entrambi i componenti della coppia committente, (ii) il gamete di un solo componente della coppia – quindi del padre o della madre intenzionali – ed il gamete di un soggetto terzo, (iii) oppure, ancora, gameti provenienti uno dalla coppia o da un terzo e, l'altro, dalla madre surrogata, che, in quest'ultimo scenario, risulta anche madre biologica. Resta inteso che dal punto di vista più prettamente giuridico la possibilità di stabilire il rapporto di genitorialità legale in favore di entrambi o del solo genitore intenzionale-genetico non potrà che dipendere dalla normativa locale di volta in volta applicabile.

Quando l'ovocita fecondato con seme del padre committente – o di donatore di gameti maschili – proviene dalla madre surrogata si parla di c.d. maternità surrogata tradizionale quando invece

¹ <https://flufam.prin.unige.it/>.

entrambi i gameti provengono da soggetti terzi rispetto alla gestante si fa riferimento alla c.d. maternità surrogata gestazionale.

Sempre in termini generali, si distingue altresì tra maternità surrogata c.d. altruistica – invero l'unica forma consentita nella maggior parte degli ordinamenti europei che ammettono la gestazione per altri – e maternità surrogata c.d. commerciale. Mentre nel primo caso, la gestante agisce a titolo sostanzialmente gratuito, limitandosi a ricevere un mero rimborso per le spese mediche sostenute, nel secondo, la stessa si obbliga a portare avanti la gestazione a fronte della corresponsione di un vero e proprio compenso.

Oltre ai problemi etico-giuridici che la pratica della surrogazione in generale solleva, la c.d. surrogazione commerciale solleva ulteriori rischi di sfruttamento delle gestanti e pericoli legati al traffico di minori: il recente rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne², descrive le diverse manifestazioni di violenza (economica, psicologica, fisica, riproduttiva) che possono derivare dal mercato globale della maternità surrogata, sottolineando il possibile aumento del rischio di tratta di esseri umani. Il Rapporto, prendendo una posizione decisamente netta sul punto, invoca l'eliminazione della maternità surrogata in tutte le sue forme e l'adozione di uno strumento vincolante a livello internazionale a tale scopo, respingendo peraltro tutte le soluzioni “di compromesso” già formulate e che si orientano nel senso di ammettere, in una qualche misura, pratiche di maternità surrogata “non commerciale”.

Ferma la distinzione di cui sopra, quando si tratta di consentire o meno la pratica della surrogazione di maternità, gli Stati adottano approcci molto diversificati. In alcuni ordinamenti la gestazione per altri è ammessa e può coinvolgere attività di intermediazione a fini di lucro da parte di società specializzate, talora con tratti di sfruttamento mercatorio, a seconda del grado di regolazione e della rigidità del quadro normativo applicabile. In altri, la pratica in parola viene in principio consentita ma solo nella misura in cui sia compatibile con certe condizioni predeterminate dalla legge e sostanzialmente rispondenti all'esigenza del perseguimento di un fine altruistico e non commerciale della surrogazione. In altri casi ancora, la maternità surrogata viene meramente tollerata. Vi sono infine un numero rilevante di Paesi europei – ivi inclusa l'Italia (v. *infra*) – in cui la gestazione per altri è vietata oltre che, il più delle volte, perseguita penalmente.

Risulta evidente che le rilevanti divergenze normative a livello nazionale circa l'ammissibilità e la regolamentazione della surrogazione di maternità, così come la contestuale mancanza di norme uniformi in materia a livello internazionale, generano un vero e proprio “mercato delle leggi”, che, grazie alla mobilità che caratterizza la società nella quale viviamo, consente sempre più ad aspiranti genitori – in coppia o singolarmente – di recarsi all'estero al fine di ivi realizzare il proprio progetto parentale, allorché quest'ultimo sia vietato o anche soltanto disciplinato più severamente nello Stato

² *Report of the UN Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences. The different manifestation of violence against women and girls in the context of surrogacy*, 14 luglio 2025, reperibile online all'indirizzo <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a80158-different-manifestations-violence-against-women-and-girls-context>.

di appartenenza. Si genera una sorta di *legal system shopping* a favore degli ordinamenti più permissivi, fenomeno che viene anche definito c.d. “turismo procreativo”.

3. L’approccio del legislatore italiano: il divieto di maternità surrogata sancito dalla legge n. 40/2004, come modificata dalla legge n. 169/2024

Con specifico riferimento all’ordinamento italiano, il divieto delle pratiche di surrogazione di maternità è sancito dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

Invero, nel regolamentare l’accesso e gli effetti delle pratiche di PMA – in maniera peraltro particolarmente restrittiva, laddove, stando al dato testuale, poi fortemente smorzato in via ermeneutica da taluni successivi arresti della Corte Costituzionale, la procreazione medicalmente assistita è relegata sin dal primo articolo ad *extrema ratio* per la soluzione di problemi riproduttivi ed escludendo dal novero delle possibilità ogni tecnica di procreazione assistita per ovviare al pericolo di trasmissione di gravi malattie ereditarie³ – la l. n. 40/2004 non fa espresso riferimento alla gestazione per altri, se non per sancire, al sesto comma dell’art. 12, la punibilità con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da seicentomila a un milione di euro, di «chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

La norma pone quindi il veto su due distinte condotte. Da un lato, vieta la commercializzazione di gameti ed embrioni, punendo sia il coordinamento di mezzi e scopi per la successiva realizzazione dell’attività di commercializzazione, sia la diffusione di messaggi che rendano noto un simile mercato. Dall’altro lato, – ed è questo che più rileva ai presenti fini – la norma in parola vieta la maternità surrogata, pur senza fornirne una definizione e senza distinguere, ad esempio tra maternità surrogata tradizionale o gestazionale.

Ciò, tenuto conto, peraltro, che il potenziale accordo tra madre surrogata e coppia committente, che costituisce la cornice giuridica della surroga, risulta comunque di per sé nullo ai sensi del diritto italiano per violazione dell’art. 5 c.c.⁴, nonché, in ogni caso, per illiceità dell’oggetto e della causa.

Il divieto al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante gestazione per altri nel nostro ordinamento non ha costituito e, ad oggi, non costituisce un deterrente capace di limitare le aspirazioni a diventare genitori di coppie di diverso o del medesimo sesso. Sono infatti molti i cittadini italiani che, soprattutto laddove dotati di adeguate disponibilità economiche, alimentano il

³ Art. 1 l. n. 40/2004 («Finalità»): «1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».

⁴ Art. 5 c.c. («Atti di disposizione del proprio corpo»): «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume».

già menzionato turismo procreativo, decidendo di recarsi all'estero in Paesi dove la maternità surrogata è ammessa e regolamentata, privilegiando naturalmente gli ordinamenti in cui anche i genitori intenzionali sono considerati a tutti gli effetti – automaticamente o mediante accertamento giudiziale – genitori del neonato.

Ad oggi, per i casi in cui la maternità surrogata è stata compiuta all'estero la giurisprudenza penale ha sempre escluso la punibilità delle coppie per il delitto ex l. n. 40/2004, in considerazione del fatto che la condotta tenuta esclusivamente all'estero non era qualificata come reato dall'ordinamento del luogo dove essa è stata consumata. In altri termini, è stato ritenuto che la condotta del reato di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui al sesto comma dell'art. 12, laddove realizzata in uno Stato straniero, dovesse considerarsi consumata nel luogo di sottoscrizione del contratto di maternità surrogata nonché in quello di conduzione della gestazione per conto di altri, sino quindi alla nascita del neonato. Risulta invece orientamento consolidato che le condotte iniziali meramente volte all'acquisizione di informazioni circa la fattibilità della pratica, anche ove compiute in Italia, non abbiano rilevanza penale ai fini dell'applicazione della legge italiana (cfr. Cass. pen. sez. III, 28 ottobre 2020, n. 5198).

Come noto, tuttavia, lo scenario sopra descritto è evidentemente destinato a mutare alla luce dell'entrata in vigore, risalente al 3 dicembre 2024, della l. n. 169/2024 recante "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2024. La legge in parola ha reso infatti la pratica della maternità surrogata "reato universale" laddove, all'unico articolo che la compone, ha apportato la modifica del sesto comma dell'articolo 12 della l. n. 40/2004, prevedendone l'aggiunta del seguente periodo finale: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».

Tale modifica normativa risponde all'obiettivo dichiarato dai promotori del prodromico disegno di legge, i quali hanno qualificato la maternità surrogata come «un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche, che sono trattati alla stregua di merci». In quest'ottica, si è ritenuto necessario introdurre un reato *ad hoc*, capace di uniformare la prassi giurisprudenziale che – anche in ottica penalistica – si è trovata in epoca recente a trattare il fenomeno della maternità surrogata praticata all'estero, adottando approcci di diversa natura, trovandosi in tale contesto a fare alternativamente riferimento talvolta alla configurabilità del reato di alterazione di stato ex art. 576 c.p.⁵ e talvolta di quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulla qualità personali o proprie o di altri ex art. 495 c.p.⁶.

⁵ Art. 576 c.p. («Alterazione di stato»): «Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

⁶ Art. 495 c.p. («Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri»): «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Alla luce della nuova disciplina, e tenuto conto della mancanza di norme di coordinamento che ne definiscano l'ambito di applicazione, sarà tuttavia quanto mai opportuno e necessario monitorare attentamente l'evoluzione della prassi giurisprudenziale per valutarne gli effetti concreti.

4. La disciplina italiana concernente la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero nei registri di stato civile italiani

Nella prospettiva internazionalprivatistica, l'istituto della surrogazione di maternità assume rilievo particolare in occasione della presentazione di domande di riconoscimento dello *status filiationis* del minore nato all'estero da maternità surrogata che viene proposta nello Stato di origine dei genitori committenti, allorquando in quest'ultimo Stato tale pratica è vietata – come nel caso dell'Italia (v. *supra*) – ovvero soggetta a condizioni più stringenti rispetto a quanto previsto dalla disciplina in vigore nello Stato di nascita del bambino.

Nel nostro ordinamento, il riconoscimento del provvedimento straniero che attribuisce lo *status* di figlio – rilevante per la registrazione del minore allorquando i genitori si trasferiscano in Italia o chiedano di esercitare l'affidamento o il diritto di visita – avviene ai sensi dell'art. 65 della l. 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”⁷, laddove proveniente dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata o produca effetti nell'ordinamento richiamato, e a condizione che il provvedimento in parola non sia contrario all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti della difesa (ovvero ai sensi del successivo art. 66 per i provvedimenti di giurisdizione volontaria).

Le autorità incaricate di provvedere in Italia alla trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero sono gli ufficiali dello stato civile e la disciplina che essi sono chiamati a rispettare ed applicare è – prevalentemente – contenuta nel d.P.R. n. 396/2000⁸.

Ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 396/2000, è previsto innanzitutto che la trascrizione degli atti di stato civile relativi al cittadino italiano possa essere richiesta (i) dalla autorità diplomatica o consolare italiana, (ii) dagli intestatari degli atti o (iii) da chiunque vi abbia interesse. Tale richiesta deve essere in ogni caso effettuata mediante istanza verbale o atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta⁹, con la precisazione che, per essere presi in considerazione, tutti gli atti di stato civile formati

⁷ Art. 65 l. 218/1995 («Riconoscimento di provvedimenti stranieri»): «1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa». Per una disamina sulla disciplina internazionalprivatistica della filiazione, v. anche le linee guida redatte dalle unità dell'Università di Pavia e dell'Università di Cagliari.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, c. 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per una disamina sulle norme in materia di stato civile v. anche le linee guida redatte dalle unità dell'Università di Pavia e dell'Università di Cagliari.

⁹ Cfr. art. 12 d.P.R. n. 396/2000.

all'estero da autorità straniere devono necessariamente essere legalizzati e tradotti, a meno che non vigano trattati internazionali o regolamenti dell'UE che esentino da tali adempimenti¹⁰.

Per quanto concerne la procedura di trascrizione prevista nel nostro ordinamento, quando l'ufficiale di stato civile riceve un atto di nascita ai fini della trascrizione, dopo aver accertato la propria competenza *ex art. 17 d.P.R. n. 396/2000*, ha il compito di verificare che la documentazione ricevuta sia in regola con i requisiti formali richiesti dall'ordinamento italiano nonché di verificare che si tratti di filiazione nel matrimonio o di filiazione fuori dal matrimonio riconosciuta dai genitori o almeno dal genitore italiano, secondo requisiti e condizioni per la filiazione previsti anche dal nostro ordinamento. A tal fine, l'ufficiale di stato civile, non essendo provvisto di alcun tipo di potere ispettivo, non potrà far altro che attenersi alla documentazione che gli viene sottoposta dai soggetti richiedenti. Qualora la stessa contenga anche certificati o referti medici che, nelle fattispecie qui considerate, potrebbero essere utili per meglio comprendere l'esistenza o meno di legami genetici, l'ufficiale di stato civile non potrà giovarsene nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, anche laddove gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia fossero lacunosi – si pensi, ad esempio, ai moduli plurilingue previsti da talune convenzioni internazionali, quale, ad esempio, la Convenzione sugli estratti multilingue dei registri dello stato civile adottata nel 1976 sotto l'egida della Commissione internazionale sullo stato civile, firmata e ratificata dall'Italia¹¹ –, è compito dell'ufficiale dello stato civile eseguirne la trascrizione nel proprio “assetto attuale”. Ciò, fermo restando che si potrà – e dovrà – provvedere alla modifica del fascicolo tramite procedura della rettificazione ai sensi degli articoli 95 ss. del d.P.R. n. 396/2000, qualora ulteriori elementi integrativi venissero fatti prevenire in un momento successivo dalla parte interessata, dall'autorità diplomatica o consolare, o dall'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile, all'uopo richiesto.

Come indicato nel regolamento dello stato civile rilasciato dal Ministero dell'Interno¹², quando trattasi di minore nato all'estero fuori dal matrimonio, l'ufficiale di stato civile deve limitarsi a trascriverne l'atto di nascita riportando l'indicazione dei genitori del bambino senza aggiungere alcuna precisazione in merito alla circostanza che vi sia stato o meno riconoscimento e le eventuali relative modalità, a meno che ciò non risulti invece esplicitato nell'atto.

In termini più prettamente pratici, l'ufficiale di stato civile nel procedere alla trascrizione dovrà quindi riservare particolare attenzione, *inter alia*, alle seguenti circostanze:

- che il genitore italiano richiedente la trascrizione abbia raggiunto – almeno – il sedicesimo anno di età, laddove l'ultimo comma dell'art. 250 c.c., ad eccezione dei casi in cui il minore in parola non sia stato espressamente autorizzato in tal senso dal Tribunale (cfr. modifica introdotta dalla l. n. 219/2012 in materia di filiazione), esige tale limite minimo;

¹⁰ Cfr. artt. 21 e 22 d.P.R. n. 396/2000.

¹¹ <https://www.ciecl.org/convention-16-presentation-en>.

¹² Ministero dell'Interno, Il Regolamento dello stato civile: guida all'applicazione. Massimario per l'ufficiale di stato civile, ed. 2012, par. 6.2.3.

- che il suddetto genitore richiedente abbia manifestato chiaramente la propria volontà di riconoscere il figlio, nella misura in cui in Italia, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti nazionali, è necessaria l'espressa manifestazione di volontà in tal senso, essendo infatti legittimamente consentito alla madre naturale di non essere nominata, lasciando quindi il neonato privo di indicazione circa la maternità;
- in ossequio all'art. 258 c.c., che il riconoscimento effettuato da un genitore non contenga indicazioni relative all'altro genitore, ove chiaramente questo non voglia comparire in atti;
- tenuto conto dell'art. 253 c.c., che il riconoscimento di filiazione effettuato all'estero non sia in contrasto con lo *status* di figlio, ossia non riguardi un soggetto che risulti già figlio di altro genitore;
- allorché i genitori provvedano al riconoscimento in tempi diversi, che quello dei due che ha proceduto al riconoscimento per primo abbia manifestato il proprio consenso al riconoscimento effettuato successivamente dall'altro, costituendo, ai sensi del terzo comma dell'art. 250 c.c., una condizione di validità dell'atto di riconoscimento medesimo nel caso in cui la persona da riconoscere debba ancora compiere il quattordicesimo anno di età;
- qualora il riconoscimento riguardi un figlio di età superiore a 14 anni, che questo abbia dato il proprio assenso, laddove, in caso contrario, l'atto, benché perfettamente valido, non produce effetti sino a che il minore medesimo non manifesti la volontà di essere riconosciuto.

Resta inteso che quelli sopra riportati, nonché più generalmente le disposizioni cui soggiace l'attività di trascrizione dell'ufficiale dello stato civile, rappresentano principi ed indicazioni di carattere generale, la cui applicazione richiede necessariamente di essere riletta e interpretata alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione – e dalle corti internazionali –, in particolare in relazione al concetto di ordine pubblico quale limite alla trascrizione di atti e provvedimenti formati all'estero, tenuto conto della regola per cui, per l'appunto, «la trascrizione di un atto è vietata se questo è contrario all'ordine pubblico italiano» (cfr. art. 18 d.P.R. n. 396/2000).

A quest'ultimo riguardo, bisogna sempre tenere a mente che, quando si tratta di accordi di maternità surrogata transazionale e dell'eventuale circolazione dei rapporti genitoriali così instauratisi, gli interessi in gioco sono molteplici. Non rilevano solamente quelli dei genitori committenti e della madre surrogata, ma anche – e soprattutto – quelli del nascituro, a partire dai diritti fondamentali alla tutela della vita familiare e alla non discriminazione entrambi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. artt. 7 e 21). Ciò vale, a maggior ragione, in considerazione della specificità del contratto di maternità surrogata, capace di coinvolgere, tramite il consenso di “altre” parti, gli interessi di un individuo non ancora nato.

Proprio in tale ottica protettiva, attraverso il sistema di tutela multilivello garantito ai diritti fondamentali, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha elaborato il riferimento al concetto di supremo interesse del minore (“*best interests of the child*”), già peraltro presente in fonti di natura convenzionale del diritto internazionale (cfr. Convenzione sui diritti del fanciullo del

1989, art. 3), quale elemento atto a controbilanciare, caso per caso, il limite dell'ordine pubblico (c.d. controlimite). Grazie alla notevole evoluzione della prassi giurisprudenziale e della dottrina, il concetto in parola ha avuto una crescente e progressiva rilevanza autonoma con portata estensiva, passando da mero criterio ispiratore a principio generale della normativa internazionale e nazionale. Sul piano pratico, ciò si traduce nella tendenza a garantire la continuità del rapporto di filiazione anche oltre i confini statali.

Anche con specifico riferimento alla prassi interpretativa delle corti italiane il criterio del superiore interesse del minore è stato dunque più volte preso in considerazione in ottica protettiva dello stesso, in particolare – per quanto rileva ai presenti fini – nella misura in cui la lettura convenzionalmente orientata dei diritti dei minori ha condotto diversi giudici nazionali a disporre una trascrizione, almeno parziale, degli atti di nascita formati all'estero a seguito di maternità surrogata, con l'intento di sanare eventuali discriminazioni del caso concreto.

5. La surrogazione di maternità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Come accennato, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), così come evidentemente la pertinente giurisprudenza, sono fonti capaci di incidere anche a livello nazionale sulla regolamentazione della surrogazione di maternità e della trascrizione dei relativi atti.

A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è pronunciata in diverse occasioni sul tema della maternità surrogata – oltre che, in via generale, su questioni relative alle nuove tecniche procreative – dalla prospettiva della tutela dei diritti umani sanciti dalla CEDU. Il parametro normativo invocato come riferimento è rappresentato dall'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), chiamato a tutelare le posizioni individuali dei soggetti coinvolti nella prospettiva delle relazioni familiari ed in particolare dello *status filiationis* venutosi a creare per effetto del ricorso alla surrogazione di maternità.

Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, le questioni sulle quali si è pronunciata la Corte EDU originano principalmente da – già menzionate – situazioni in cui coppie di coniugi cittadini italiani si recano in un Paese straniero per accedere alla surrogazione di maternità e per ivi realizzare la costituzione del rapporto di filiazione, in base alla legge locale, tra il genitore (o i genitori) d'intenzione e il figlio (o i figli). Al rientro della famiglia in Italia, si pone quindi il problema degli effetti giuridici da riconoscere all'atto di nascita straniero. Tuttavia, ulteriori pronunce della Corte EDU emesse nei confronti di altri Stati contraenti contribuiscono a definire la posizione dei giudici di Strasburgo rispetto alle implicazioni di tali fattispecie sul versante del rispetto del diritto alla vita privata e familiare.

Uno dei primi casi portati all'attenzione della Corte EDU è sfociato nelle sentenze “gemelle” *Mennesson c. Francia*¹³ e *Labassée c. Francia*¹⁴. In entrambe le situazioni, una coppia eterosessuale sposata aveva fatto ricorso alla surrogazione di maternità negli Stati Uniti, dove i figli erano stati concepiti con l'utilizzo di un ovocita di donatrice anonima, impiantato nell'utero di un'altra donna, e dei gameti del marito. Sussisteva, pertanto, un legame genetico con il padre d'intenzione. La Corte ha stabilito l'obbligo per gli Stati contraenti di riconoscere lo *status* di figlio formatosi legittimamente all'estero, in forza del diritto al rispetto della vita privata del minorenne coinvolto (art. 8 CEDU).

Allo stesso tempo, la Corte ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento agli Stati sul tema della gestazione per altri, affermando la necessità di procedere al riconoscimento del rapporto di filiazione solo rispetto al padre biologico. Non si è riconosciuta, invece, la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, dal momento che non era stato impedito il godimento *de facto* di tale diritto. Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Corte EDU nelle successive pronunce rese nei casi *Laborie c. Francia*¹⁵ e *Foulon e Bouvet c. Francia*¹⁶.

Con un successivo parere consultivo del 10 aprile 2019¹⁷, la Grande Camera ha precisato che il diritto del bambino al rispetto della vita privata determina conseguenze diverse sul rapporto con il padre intenzionale biologico e la madre intenzionale che non vanta tale legame genetico. In particolare, la legislazione nazionale:

- rispetto al padre biologico, deve consentire la trascrizione nel registro di stato civile del certificato di nascita emesso all'estero.
- Rispetto alla madre intenzionale, deve consentire la possibilità – ma non l'obbligo – di riconoscere una relazione genitore-figlio che si sia effettivamente venuta a creare. Tale riconoscimento non deve tuttavia necessariamente assumere la forma della trascrizione nel registro di stato civile, potendo anche concretizzarsi con lo strumento giuridico dell'adozione.

Diversamente, nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*¹⁸, i coniugi – anch'essi una coppia eterosessuale unita in matrimonio – non presentavano nessun legame genetico con il nato. Ciononostante, in un primo momento, la seconda sezione della Corte EDU ha condannato la decisione delle autorità italiane di aprire il procedimento di adottabilità in favore del minore, considerato in stato di abbandono, riconoscendo una lesione del diritto alla vita privata dei ricorrenti (sentenza del 27 gennaio 2015). Di diverso avviso la Grande Camera della Corte, adita dal Governo italiano, la quale, valorizzando la breve durata della permanenza del minore con i genitori intenzionali, ha

¹³ Corte EDU, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*, ric. n. 65192/11, ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD006519211.

¹⁴ Corte EDU, 26 giugno 2014, *Labassée c. Francia*, ric. n. 65941/11, ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD006594111.

¹⁵ Corte EDU, 2 luglio 2013, *Laborie c. Francia*, ric. n. 44024/13, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD004402413.

¹⁶ Corte EDU, 21 luglio 2016, *Foulon e Bouvet c. Francia*, ric. n. 9063/14 e 10410/14, ECLI:CE:ECHR:2016:0721JUD000906314.

¹⁷ Ric. n. P16-2018-001.

¹⁸ Corte EDU, Grande Camera, 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ric. n. 25358/12, ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812.

concluso per l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 8 CEDU e ha ritenuto che le autorità italiane avessero operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco (sentenza del 24 gennaio 2017).

Le pronunce successive della Corte EDU hanno sostanzialmente confermato l'impostazione cristallizzata nelle sentenze sopracitate. Si segnalano, in particolare:

- la sentenza *D. c. Francia*¹⁹, dove si è ribadito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare del minore nato da gestazione per altri impone agli ordinamenti nazionali di mettere a disposizione un istituto giuridico capace di dare luogo ad un rapporto di filiazione effettivo tra il nato e la madre d'intenzione, qualora un legame familiare si sia effettivamente creato. In questo caso, la madre intenzionale risultava altresì genitore biologico del minore, in quanto donatrice dell'ovocita impiantato nell'utero di un'altra donna.
- La sentenza *C. e E. c. Francia*²⁰, dove la Corte ha ribadito l'idoneità dell'istituto dell'adozione a tutelare adeguatamente il rapporto familiare venutosi a creare tra i bambini nati da maternità surrogata e la madre d'intenzione.

Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, la Corte ha ritenuto che il divieto di trascrizione degli atti di nascita formati all'estero i quali menzionino sia il genitore biologico che il genitore d'intenzione, non presenti profili di incompatibilità con l'art. 8 CEDU. Ciò a fronte della possibilità, messa a disposizione dall'ordinamento, di fare ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184/1983) nel momento in cui si sia effettivamente venuto a creare un legame familiare con il genitore d'intenzione. Si vedano in particolare le sentenze:

- *Bonzano e altri c. Italia*²¹, che trae origine dalla richiesta di coppie maschili dello stesso sesso di ottenere la trascrizione in Italia di atti di nascita, redatti all'estero, di figli nati tramite maternità surrogata. La Corte EDU ha ribadito che il margine di apprezzamento degli Stati non riguarda tanto l'opportunità di dare o meno tutela al diritto al rispetto della vita familiare, quanto le modalità di attuazione dello stesso. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il diniego delle autorità italiane non costituisse violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'ordinamento italiano offre al genitore d'intenzione la possibilità di fare ricorso all'adozione in casi particolari. I ricorrenti avrebbero preventivamente dovuto procedere alla richiesta di trascrizione parziale dell'atto di nascita del minore, in favore del solo genitore biologico, e successivamente procedere all'adozione del minore da parte del genitore d'intenzione.
- *C. c. Italia*²², dove la Corte ha condannato lo stato italiano per violazione dell'art. 8 CEDU, a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello Stato civile italiano del certificato di nascita

¹⁹ Corte EDU, 16 luglio 2020, *D. c. Francia*, ric. n. 11288/18.

²⁰ Corte EDU, 19 novembre 2019, *C. e E. c. Francia*, ric. n. 1462/18 e 17348/18, ECLI:CE:ECHR:2020:0716JUD001128818.

²¹ Corte EDU, 22 giugno 2023, *Bonzano e altri c. Italia*, ric. n. 10810/20, ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC001081020.

²² Corte EDU, 31 agosto 2023, *C. c. Italia*, ric. n. 47196/21, ECLI:CE:ECHR:2023:0831JUD004719621.

formato all'estero di una minore, nata per mezzo della maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico.

- *X c. Italia*²³, ancorché relativo alla procreazione medicalmente assistita, di interesse in quanto la Corte ha ribadito che l'istituto dell'adozione in casi particolari per la costituzione del rapporto di filiazione rispetto alla madre d'intenzione. La Corte ha inoltre osservato che «[p]er determinare l'ampiezza del margine di apprezzamento [dello Stato, *ndr*], si deve tenere conto di un certo numero di fattori. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine lasciato allo Stato è normalmente ristretto. Invece, quando non vi è un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'importanza relativa dell'interesse in gioco o i mezzi più appropriati per proteggerlo, e in particolare quando
- la causa solleva questioni morali o etiche delicate, il margine di apprezzamento è più ampio. Tale margine è generalmente ampio anche quando lo Stato deve garantire un equilibrio tra interessi privati e pubblici confliggenti, o tra diversi diritti protetti dalla Convenzione che siano in contrasto» (parr. 65-66).

6. La gestione dei casi di maternità surrogata da parte delle autorità nazionali, alla luce del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale

Sin dall'entrata in vigore della l. n. 40/2004 è emerso il problema del riconoscimento della filiazione in capo ai bambini nati all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata secondo le norme del paese di origine, una volta che la coppia committente fa rientro in Italia. La questione che si pone riguarda sostanzialmente quali effetti giuridici devono essere riconosciuti all'atto di nascita straniero così formato all'estero.

In termini generali, riservando al prosieguo un esame più nel dettaglio della giurisprudenza rilevante in materia, si possono ravvisare due tendenze principali delle corti italiane sul punto. Per un verso, l'ordinamento giuridico nazionale, facendo leva sugli obblighi di protezione sanciti dall'art. 8 della CEDU (cfr., *in primis*, casi *Mennesson c. Francia* e *Labassee c. Francia*; v. *supra*), tende a riconoscere il rapporto di filiazione in questione rispetto al solo genitore genetico – i.e. il componente maschile di una coppia eterosessuale o omosessuale –. Per l'altro verso, il riconoscimento del legame parentale con il genitore di intenzione non biologico – i.e. il componente maschile o femminile di una coppia omosessuale o eterosessuale –, tende ad essere negato per contrasto con l'ordine pubblico. In quest'ultimo scenario, al fine di ricostituire in Italia il proprio legame parentale col bambino, al genitore intenzionale viene riservata tuttavia la possibilità – in via alternativa – di presentare all'autorità giudiziaria italiana domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), della l. n.

²³ Corte EDU, 9 ottobre 2025, *X c. Italia*, ric. n. 42247/23, ECLI:CE:ECHR:2025:1009JUD004224723.

184/1983 (cfr. Cass. civ. sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193; v. *infra*). Nonostante ne sia stata messa in dubbio la legittimità costituzionale (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione 29 aprile 2020), si tratta di un orientamento tutt'oggi consolidato, proprio in quanto la Corte costituzionale ne ha confermata la legittimità, dichiarando infondate le questioni sollevate ed invitando contestualmente il legislatore nazionale a legiferare quanto prima in materia (cfr. Corte cost., 9 febbraio 2001, n. 33).

Quanto sopra non può che incidere in modo particolare sull'attività dell'ufficiale dello stato civile, che, come si è detto, rappresenta il soggetto incaricato dal nostro ordinamento di provvedere alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero. Egli ha un ruolo indubbiamente centrale nella misura in cui, nei limiti dei propri poteri *ex lege* – che di fatto non gli consentono di procedere alla verifica di tutti gli elementi necessari per valutare la sussistenza di un eventuale contrasto con l'ordine pubblico internazionale – è chiamato a prendere una decisione ogni qualvolta riceve una richiesta di trascrizione di atto di nascita, stabilendo se adottare un provvedimento di trascrizione o un provvedimento di rigetto.

E sono per l'appunto i provvedimenti di rigetto adottati dagli ufficiali di stato civile nei casi in cui sia stata ravvisata una violazione dell'ordine pubblico ad aver portato le corti nazionali, nell'ambito dei relativi procedimenti di impugnazione, a pronunciarsi sul tema del riconoscimento dello *status filiationis* del minore nato all'estero da maternità surrogata e della relativa trascrivibilità nei registri di stato civile dei pertinenti atti di nascita stranieri.

Vale la pena di precisare che la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile è necessaria ogni volta che almeno uno dei genitori abbia cittadinanza italiana. Viene altresì aggiornato l'anagrafe, dove vengono raccolte anche le informazioni relative agli stati civili di cittadini di altri Stati (l'anagrafe, infatti, assolve la funzione di registrare i residenti sul territorio italiano).

Gli approcci giurisprudenziali nazionali in materia possono essere analizzati distinguendo preliminarmente almeno sette diversi scenari che l'ufficiale di stato civile può trovarsi a dover affrontare. Tali scenari variano in particolare a seconda del soggetto o dei soggetti che presentano la domanda di trascrizione.

In primo luogo, la domanda di trascrizione può essere presentata da una coppia eterosessuale (6.1., *infra*). In questo frangente è possibile quindi distinguere tra i casi in cui la persona minorenni di cui si chiede la trascrizione dell'atto di nascita abbia un legame genetico (i) con entrambi i genitori, (ii) con uno solo o (iii) con nessuno di essi.

In secondo luogo, la domanda può essere presentata da una coppia omosessuale (6.2., *infra*). In questo caso, differenze di trattamento si ravvisano a seconda che i *partner* della coppia siano entrambi di (i) sesso femminile o (ii) di sesso maschile.

Infine, in terzo luogo, merita attenzione anche la fattispecie in cui la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita estero provenga da un soggetto singolo (6.3., *infra*), sia esso (i) una donna o (ii) un uomo.

6.1. Ricorso a tecniche di surrogazione di maternità all'estero da parte di coppia eterosessuale

Dalle interviste svolte, risulta che il ricorso a tecniche di surrogazione di maternità all'estero da parte di una coppia eterosessuale è la fattispecie di gran lunga più diffusa. Pur in assenza di dati certi, appare che questa fattispecie riguardi il 90% dei casi.

Si tratta forse del caso più complesso, perché coloro che richiedono la registrazione sono, in genere, due cittadini italiani e l'atto di nascita è un atto che presenta tutti i requisiti per la registrazione (i.e. legalizzazione e traduzione).

Vero è che, in molti casi, dall'atto si evincono elementi che riconducono ad un'ipotesi di surrogazione di maternità all'estero. Si pensi, ad esempio, agli atti di nascita che, a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino, vengono comunque rilasciati dalle competenti autorità ucraine in favore di cittadini italiani. Appare evidente che, allo stato attuale, difficilmente una futura madre sceglierebbe di partorire in Italia, o quantomeno di assumersi tale rischio.

Tuttavia, pur in queste ipotesi fortemente sospette, l'ufficiale giudiziario non dispone di particolari poteri/prerogative (v. *supra*), potendo soltanto fare una segnalazione alla Procura della Repubblica. Invero, in questi casi, l'atto di nascita formato all'estero viene di regola trasmesso dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Può, invece, darsi il caso che l'allarme arrivi direttamente dalle autorità consolari italiane presenti sul territorio degli Stati nei quali avviene la formazione dell'atto di nascita. Ciò si verifica perché, ai fini del rientro nel Paese di origine dei genitori, il bambino deve poter disporre del passaporto. In queste ipotesi, il passaporto viene comunque rilasciato, ma accade sovente che il consolato trasmetta direttamente l'atto di nascita alle autorità competenti (i.e. i funzionari dello stato civile del luogo nel quale l'atto dev'essere trascritto, ma anche la procura della Repubblica territorialmente competente, il comune, il Ministero degli Esteri e dell'interno, la questura) facendo presente la sussistenza di elementi che fanno presumere che la nascita del minore sia avvenuta a seguito di maternità surrogata.

In queste ipotesi, gli ufficiali dello Stato civile possono assumere due posizioni:

1. trascrivere l'atto nei registri dello Stato civile (effettuando eventualmente un'ulteriore segnalazione alla procura della Repubblica, che archivia il procedimento). Trattasi della posizione di gran lunga più seguita nella prassi;
2. in ossequio alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, trascrivere l'atto riportando soltanto la paternità, poiché si tratta dell'unico dato certo.

Due sono le conseguenze di tale – più rigoroso – atteggiamento:

- 2.1. la madre di intenzione si vede costretta ad avviare il procedimento di adozione in casi particolari;

2.2. la madre o la coppia procede all'impugnazione del rifiuto di registrazione dell'atto di nascita rispetto alla maternità da parte dell'ufficiale dello Stato civile.

Ad ogni buon conto, nel corso di questi procedimenti, può emergere che la madre abbia dichiarato il falso davanti alle autorità straniere nel momento della formazione dell'atto di nascita. Nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* (Corte EDU, ric. n. 25358/12; v. *supra*), dove, come noto, le dichiarazioni false erano state rese (anche) innanzi alle autorità italiane, l'effetto – in assenza di legame genetico con entrambi i genitori di intenzione – è stato che i giudici hanno accertato lo stato di abbandono del minore e, conseguentemente, dichiarato lo stato di adottabilità.

Allorché venga accertato che la madre ha reso una dichiarazione fraudolenta – innanzi alle autorità straniere o italiane – il procedimento di adozione in casi particolari può rischiare di non andare a buon fine (fermo restando che il minore in un caso simile – diversamente che dal caso *Paradiso e Campanelli* - risulta comunque già figlio del padre di intenzione).

Rarissimi sono i casi nei quali il procedimento di impugnazione del rifiuto ha visto dichiarare illegittimo rifiuto stesso (cfr. Trib. Brescia decreto 16 febbraio 2023).

D'altro canto, esiste, invece, un consolidato orientamento della Suprema Corte che statuisce che l'ufficiale di stato civile non possa proprio ricevere un atto di nascita con quelle caratteristiche (cfr. Cass. civ. sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, Cass. civ. sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668, Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23321, Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320, Cass. civ. sez. I, 25 febbraio 2022, n. 6383, Cass. civ. sez. I, 7 marzo 2022, n. 7413, Cass. civ. sez. I, 4 aprile 2022, n. 10844, Cass. civ. sez. I, 13 luglio 2022, n. 22179, Cass. civ. sez. I, 8 gennaio 2024, n. 511, Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2024, n. 4448).

Vale la pena di precisare che l'ufficiale dello Stato civile dispone di uno strumento che potrebbe aiutare a far chiarezza in queste ipotesi. L'ufficiale, infatti, ha la possibilità di chiedere alla coppia di confermare/reiterare la dichiarazione resa innanzi alle autorità estere. Se tale dichiarazione venisse reiterata, l'ufficiale potrebbe fare una segnalazione alla procura della Repubblica. Allo stato, tuttavia, non risultano casi nei quali la procura della Repubblica abbia dato seguito alle segnalazioni relative alle fattispecie qui considerate.

6.1.1. La persona minorenni presenta un legame genetico con uno dei due genitori d'intenzione

Nella prassi, una delle ipotesi più frequentemente discusse in sede di trascrizione riguarda la maternità surrogata realizzata all'estero da coppie eterosessuali in cui almeno un componente abbia un legame genetico con il nato. Si tratta sostanzialmente dell'ipotesi in cui, pur in presenza di un accordo di surrogazione di maternità, almeno uno dei due componenti della coppia committente abbia un legame genetico con il minore.

La prassi più diffusa – quando sussistano elementi oggettivi tali da far ritenere l'assenza di un legame biologico da parte di, almeno, uno dei due genitori – prevede la trascrizione parziale dell'atto, limitatamente al genitore biologico. Si tratta di una prassi consolidata in assenza di interventi

normativi specifici, volta a garantire, almeno in parte, il riconoscimento dello *status filiationis* del minore nei confronti del genitore di cui sia accertabile l'apporto genetico.

Il principio che esclude il riconoscimento giuridico della genitorialità intenzionale in assenza di un fondamento biologico trova una sua formulazione di sintesi nella sentenza Cass. civ. sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193 – resa in un caso relativo a una coppia richiedente la trascrizione omosessuale maschile (v. *infra*) – secondo cui, in sostanza, la trascrizione integrale dell'atto di nascita estero è preclusa per contrasto con l'ordine pubblico internazionale qualora essa comporti il riconoscimento di un rapporto di filiazione derivante da un accordo di surrogazione non supportato da alcun legame genetico. Principio che appare estendibile anche ai casi di coppie eterosessuali.

Pur non essendo questa la sede per ulteriori approfondimenti sul tema, giova sottolineare sin d'ora che la “soluzione” dell'adozione in casi particolari può non sempre garantire un'effettiva equiparazione allo *status* derivante dalla trascrizione originaria dell'atto di nascita. La procedura presenta infatti caratteristiche proprie – tra cui la necessità del consenso del genitore legale, l'assenza di effetti pienamente assimilabili a quelli dell'adozione legittimante e una possibile durata non breve – che possono incidere sulla stabilità giuridica della relazione familiare e rendere inoltre il procedimento non conforme ai criteri indicati dalla Corte EDU nel proprio parere consultivo del 2019 (v. *supra*) che richiede, *inter alia*, l'individuazione a livello statale di una procedura in tal senso idonea. In taluni casi, tali elementi potrebbero quindi non riflettere pienamente la realtà affettiva e sociale già consolidata del rapporto tra il minore e il genitore d'intenzione.

In termini convergenti, sebbene in un diverso contesto – procreazione medicalmente assistita eterologa tra due donne, e non surrogazione –, la Suprema Corte si è espressa anche nella sentenza Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320, escludendo il riconoscimento del rapporto genitoriale in capo alla madre d'intenzione priva di legame biologico con la minore, nata all'estero. La Corte ha ritenuto che il solo consenso prestato alla procreazione non possa, di per sé, fondare lo *status filiationis* nell'ordinamento italiano, per contrasto con i principi di ordine pubblico.

Pur non riguardando direttamente la maternità surrogata, i principi affermati nella pronuncia in parola risultano rilevanti anche per quest'ultima, poiché ribadiscono che, in assenza di legame genetico, il rapporto di filiazione non può essere riconosciuto tramite trascrizione diretta, ma richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria e una valutazione centrata sull'interesse del minore.



FOCUS GIURISPRUDENZA

Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320

Il solo consenso prestato alla procreazione non è idoneo a fondare lo status filiationis in assenza di un apporto genetico o del parto. Il riconoscimento del rapporto genitoriale resta riservato al genitore biologico, salva l'adozione in casi particolari da parte del genitore d'intenzione.

Il caso riguardava una coppia omosessuale femminile. La minore, concepita mediante procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all'estero, era stata partorita da una delle due donne. L'altra, priva di legame biologico e non gestante, aveva prestato il proprio consenso

alla procreazione e, successivamente, effettuato il riconoscimento della minore. A seguito del rifiuto dell'ufficiale di stato civile di annotare tale riconoscimento, la coppia aveva proposto ricorso, accolto dalla Corte d'appello di Roma. La Corte di Cassazione ha annullato il decreto della Corte territoriale, ritenendo che il solo consenso prestato alla procreazione non sia sufficiente a fondare lo *status* di figlio nell'ordinamento italiano, in assenza di un apporto genetico o del parto. La genitorialità riconoscibile mediante trascrizione resta pertanto limitata al genitore biologico. Per l'altro componente della coppia, l'unico strumento giuridico percorribile resta l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, lett. d), l. 184/1983 (pur non riguardando un caso di maternità surrogata, la pronuncia risulta rilevante anche in tale ambito, nella misura in cui ribadisce il principio per cui la sola intenzione genitoriale, priva di fondamento biologico o gestazionale, non può legittimare la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero).

6.1.2. La persona minorenni presenta un legame genetico con entrambi i genitori d'intenzione

Un'ulteriore ipotesi è quella in cui il minore nato all'estero a seguito di surrogazione di maternità presenti un legame genetico con entrambi i membri della coppia eterosessuale che chiede la trascrizione dell'atto di nascita. Si tratta sostanzialmente del caso in cui ovulo e seme provengono dalla coppia committente, mentre la gestazione è stata portata avanti da una donna terza, priva dunque di legami genetici con il nato.

Allo stato, non si rinvencono pronunce nella giurisprudenza di merito che abbiano escluso la trascrivibilità in Italia di un atto di nascita estero in cui entrambi i soggetti indicati come genitori siano effettivamente legati al minore da un rapporto biologico. Ciò non implica naturalmente

un'accettazione della surrogazione di maternità sul piano sostanziale. Più semplicemente, nei casi in cui l'atto di nascita non rivela elementi che consentano di desumere l'avvenuto ricorso a tale pratica, il profilo della contrarietà all'ordine pubblico può non emergere all'esame dell'ufficiale dello stato civile, e quindi non attivare i meccanismi di controllo e opposizione previsti dall'ordinamento.

In tale contesto, può assumere comunque rilievo la sentenza Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320, menzionata al paragrafo precedente, la quale – pur riferita, come visto, a un caso diverso, concernente una coppia omosessuale femminile in cui solo una delle due madri aveva un legame genetico con il minore – ha chiarito che il consenso alla procreazione, in assenza di fondamento biologico, non è sufficiente per fondare lo *status* di figlio e che l'assenza di legame genetico con uno dei due soggetti indicati nell'atto è elemento decisivo per valutare la contrarietà della trascrizione all'ordine pubblico. Per contro, quando tale legame genetico è presente per entrambi i genitori indicati nell'atto, e non vi siano altri elementi oggettivi contrari, non risultano precedenti che abbiano negato la trascrizione per motivi di ordine pubblico.

Sotto il profilo operativo, giova ricordare che l'ufficiale dello stato civile, in presenza di un atto di nascita estero che: (i) indica come genitori due cittadini italiani, (ii) rispetta i requisiti formali (legalizzazione o apostille, traduzione), (iii) non contiene alcun riferimento alla gestazione da parte di una donna diversa dalla madre genetica, non dispone di strumenti giuridici per negare la trascrizione né può svolgere accertamenti d'ufficio sulla modalità di procreazione, trattandosi di una funzione vincolata. In questi casi, l'atto viene ordinariamente trascritto integralmente, salvo che siano presenti elementi oggettivi che inducano a sospettare la violazione del divieto di surrogazione (a mero titolo esemplificativo, la trasmissione consolare con segnalazione espressa o la provenienza da ordinamenti notoriamente permissivi). Solo qualora emergano tali elementi, l'ufficiale potrà allora richiedere conferme ai dichiaranti circa la veridicità dei dati contenuti nell'atto oppure, in caso ad esempio di rifiuto in tal senso da parte dei richiedenti, trasmettere copia dell'atto e relativa documentazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente, per le opportune valutazioni.

Alla luce di quanto sopra, la sostanziale assenza di contenzioso giudiziale riferibile a questo scenario non trova dunque giustificazione nella compatibilità della surrogazione così effettuata con l'ordinamento, bensì nel fatto che, quando il rapporto di filiazione è interamente sorretto da legami biologici e l'atto non contiene elementi anomali, la questione del ricorso a tecniche vietate non emerge, né in sede amministrativa né in quella giudiziaria.

6.1.3. La persona minorenni non presenta un legame genetico con nessuno dei genitori d'intenzione

Scenario ancora diverso si presenta all'ufficiale dello stato civile quando il bambino del cui atto di nascita viene richiesta la trascrizione non ha legami biologici con nessuno dei due *partner* eterosessuali richiedenti la trascrizione. È il caso della cd. surrogazione "totale", che si distingue radicalmente dagli altri scenari trattati, poiché nessuno dei due genitori d'intenzione è legato geneticamente al minore (trattasi di espressione utilizzata, ad esempio, nell'ordinanza interlocutoria che ha preceduto la sentenza Cass. civ. sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162 – cfr. par. 17 della sentenza – ma non recepita dalla Corte come categoria giuridica autonoma né impiegata come parametro decisivo nella valutazione della trascrivibilità degli atti).

La Suprema Corte si è pronunciata esattamente su tale fattispecie nella sentenza Cass. civ. sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001. Nel caso di specie, una coppia eterosessuale italiana aveva chiesto il riconoscimento in Italia dello *status* di figlio per un minore concepito in Ucraina mediante surrogazione e privo di qualsiasi legame genetico con entrambi i richiedenti.

Se, da un lato, i giudici di legittimità hanno confermato lo stato di adottabilità del minore, dall'altro, hanno altresì escluso la possibilità di riconoscerne lo *status filiationis* in capo alla coppia, ritenendo che l'accordo di surrogazione, in assenza di fondamento biologico, si ponga in contrasto insanabile con l'ordine pubblico internazionale.

In particolare, secondo i giudici «il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato» (cfr. par. 3.1).

Non risultano, allo stato, ulteriori pronunce della Suprema Corte che abbiano affrontato scenari analoghi, ossia casi di figli nati da surrogazione all’estero senza legame genetico con i richiedenti e connotati dalla richiesta di trascrizione dell’atto da parte di una coppia eterosessuale. In questo senso, la sentenza citata rappresenta l’unico precedente pienamente calzante.

Va detto che i principi affermati in tale decisione sono però stati poi ribaditi, in termini generali e sistematici, dalla già citata Cass. civ. sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, la quale – pur riferita a una coppia omosessuale maschile – ha escluso la trascrivibilità dell’atto estero che attribuiva lo *status* di figlio a un soggetto privo di legame genetico, precisando che il solo intento genitoriale non è sufficiente a fondare lo *status filiationis* nell’ordinamento italiano, in assenza di base genetica.

In questo scenario, la surrogazione emerge nella sua forma più manifesta e non assimilabile a modelli di filiazione riconosciuti dal nostro ordinamento. L’intero rapporto genitoriale si fonda infatti sull’accordo tra privati, in assenza di ogni presupposto biologico o normativo. Ne consegue che la trascrizione dell’atto di nascita estero non può che risultare, in principio, del tutto preclusa.

Sotto il profilo più meramente pratico, l’ufficiale dello stato civile, ove emergano elementi che inducano a ritenere configurabile un caso di surrogazione in assenza di legami genetici con i richiedenti, non potrà procedere alla trascrizione, ma dovrà trasmettere l’atto alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso. Ogni eventuale forma di riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale dovrà passare attraverso una procedura adottiva, soggetta al vaglio del giudice e subordinata all’interesse del minore. Va da sé che, analogamente a quanto rilevato per la fattispecie precedentemente trattata, anche nel caso in cui la richiesta di trascrizione sia presentata da due genitori privi di qualsiasi legame biologico con il minore, la scarsità di precedenti giurisprudenziali si spiega con il fatto che – salvo rare ipotesi in cui emergano elementi oggettivamente “sospetti” – la questione del ricorso a tecniche vietate tende a non emergere né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, in considerazione della mancanza di poteri istruttori o di verifica sostanziale in capo all’ufficiale dello stato civile.



FOCUS GIURISPRUDENZA

Cass. civ. sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001

È contrario all’ordine pubblico internazionale italiano il riconoscimento in Italia dello status filiationis in favore di una coppia eterosessuale che abbia fatto ricorso all’estero alla surrogazione di maternità, senza alcun apporto genetico al concepimento, e sulla base di un

accordo concluso in violazione anche della legge straniera. In simili casi, solo l'adozione – e non un'intesa privata – può costituire strumento idoneo a realizzare progetti genitoriali privi di legami biologici, attraverso un percorso giurisdizionale controllato e nel rispetto dell'interesse del minore.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore nato in Ucraina a seguito di un contratto di maternità surrogata stipulato da una coppia di coniugi italiani, che, per ragioni di natura personale e sanitaria, non potevano avere figli in modo naturale. Come accertato in sede di consulenza tecnica, il bambino non aveva alcun legame biologico con entrambi i richiedenti. In un primo momento, la coppia aveva falsamente dichiarato all'anagrafe italiana di essere genitore biologico del nato; successivamente, aveva rivendicato la validità dell'accordo di surrogazione, facendo leva sulla normativa straniera che ammette tale pratica. Tuttavia, anche secondo il diritto ucraino, il contratto risultava invalido per mancanza di legame genetico con almeno uno dei genitori committenti. La Corte ha ritenuto inapplicabile la legge ucraina in quanto contraria all'ordine pubblico internazionale italiano ex art. 16 l. n. 218/1995 e ha negato efficacia all'atto di nascita straniero ai sensi dell'art. 65 l. n. 218/1995, evidenziando che la pretesa genitoriale si fondasse esclusivamente su un'intesa privata. In tale contesto, è stata respinta anche l'invocazione del principio del superiore interesse del minore, richiamato dalla Convenzione di New York, e della giurisprudenza CEDU, osservandosi che quest'ultima riconosce un ampio margine di apprezzamento agli Stati nella disciplina delle relazioni di filiazione e che, nel caso in esame, non sussisteva alcun legame genetico da tutelare.

6.2. Ricorso a tecniche di surrogazione di maternità all'estero da parte di coppia omosessuale

Seppur apparentemente meno frequente rispetto a quello da parte di coppie eterosessuali, anche il ricorso a tecniche di surrogazione di maternità all'estero da parte di coppie omosessuali è sempre più ricorrente e coinvolge in misura crescente gli ufficiali dello stato civile.

Come anticipato, ai fini dell'inquadramento delle problematiche giuridiche sottese alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore, giova distinguere tra il caso in cui i richiedenti siano due donne e quello in cui siano due uomini, poiché la giurisprudenza ha elaborato soluzioni tra loro divergenti.

Come si avrà modo di esaminare nel prosieguo, nel primo caso la Corte di Cassazione tende a ricondurre le fattispecie alla procreazione medicalmente assistita eterologa, consentendo, purché non emergano elementi di surrogazione, la trascrizione integrale dell'atto con indicazione di entrambe le madri.

Nel secondo caso, invece, la presenza – di regola – di una donna gestante terza e l'assenza di legami biologici in capo a uno dei due uomini portano la giurisprudenza a riconoscere la trascrizione limitatamente al padre biologico e a precludere quella in favore del genitore d'intenzione, facendo

leva sul divieto assoluto di surrogazione – oggi, come visto, assunto a reato universale – previsto dall'ordinamento italiano.

6.2.1. Coppia omosessuale femminile

Lo scenario in cui due madri si presentano dinnanzi all'ufficiale di stato civile per richiedere la trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato all'estero pare senz'altro quello di più agevole gestione nella prospettiva dell'ufficiale medesimo²⁴.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato in più occasioni che situazioni di questo tipo non devono essere trattate come casi di maternità surrogata, riconducendoli piuttosto a casi di procreazione medicalmente assistita eterologa. Un'ulteriore conferma in tal senso è stata recentemente offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, che – pur escludendo espressamente dal proprio oggetto la maternità surrogata – ha riconosciuto la possibilità per la madre intenzionale, non biologica, di effettuare il riconoscimento del nato da PMA eterologa, valorizzando, da un lato, la responsabilità assunta con il consenso al progetto genitoriale e la tutela dell'identità del minore quale “figlio” e qualificando, dall'altro, l'adozione in casi particolari quale strumento inidoneo a garantire sufficiente stabilità e certezza giuridica in tale contesto.

Ciò non esclude, tuttavia, che anche in questo ambito possano verificarsi ipotesi in cui la maternità surrogata venga dissimulata sotto forma di PMA, motivo per cui la questione viene qui considerata a fini di completezza.

Pertanto, l'ufficiale di stato civile, dinnanzi a tale richiesta – e naturalmente in assenza di elementi oggettivi che inducano a sospettare una surrogazione di maternità mascherata da PMA – potrà generalmente procedere alla trascrizione dell'atto di nascita riportando la maternità di entrambe le donne richiedenti, purché l'atto risulti formalmente regolare (legalizzato o apostillato, corredato di traduzione e privo di elementi “sospetti”).

In questo senso, meritano di essere richiamate in particolare tre sentenze della Corte di Cassazione.

- Cass. civ. sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, riguardante un caso di fecondazione eterologa in cui entrambe le donne avevano un legame biologico con il minore; la Corte ha escluso il contrasto con l'ordine pubblico e ammesso la trascrizione dell'atto estero con doppia maternità;
- Cass. civ. sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, che ha confermato la legittimità della rettifica dell'atto di nascita estero già trascritto in Italia, al fine di riconoscere anche la maternità della *partner* della madre partorienti. In questo caso, la seconda madre non aveva legame genetico con il nato, ma aveva acquisito lo *status* genitoriale all'estero nell'ambito di un progetto di PMA eterologa. La Corte ha ricondotto la fattispecie alla fecondazione eterologa e ha ritenuto che la rettifica non fosse in contrasto con l'ordine pubblico;
- Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23319, che, sulle orme della precedente sentenza del 2017, rappresenta il precedente più chiaro nel riconoscere la trascrizione integrale anche a favore della

²⁴ Sull'argomento si rimanda anche alle linee guida redatte dall'unità dell'Università di Pavia.

madre d'intenzione priva di legame biologico, valorizzando il consenso prestato al trattamento di PMA e l'interesse del minore.

In casi come questi è quindi opportuno escludere l'opposizione da parte dell'ufficiale di stato civile alla trascrizione e al riconoscimento dello *status filiationis* a favore di entrambe le madri. Un eventuale diniego sarebbe infatti destinato ad essere – fondatamente – impugnato.

L'ufficiale dovrà quindi procedere alla trascrizione nel rispetto della doppia maternità, indipendentemente dal legame genetico con il figlio di una sola o entrambe le donne.

Tra le sentenze citate, la n. 14878 del 2017 risulta particolarmente rivoluzionaria laddove per la prima volta – il principio viene infatti poi ribadito nella successiva decisione del 2021 – nonostante una delle due donne fosse dichiaratamente puro genitore di intenzione, la Corte ha comunque disposto la rettifica dell'atto già trascritto, riconoscendo la maternità anche alla donna priva di legame biologico. In sostanza, è stata quindi riconosciuta la maternità anche alla donna della coppia priva di legame biologico con il minore, senza che le fosse richiesto di procedere con l'adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983*.

Sulla scia dei precedenti sopra elencati merita menzionarsi altresì la recente sentenza della Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2024, n. 24369, che costituisce tuttavia un caso di surrogazione di maternità. Infatti, nel caso di specie, una delle due donne aveva conferito un ovocita, fecondato con gamete maschile ed impiantato in utero di una terza gestante. Il figlio, nato negli Stati Uniti (dove la coppia era unita in matrimonio), risultava legato biologicamente a solo una delle due donne. Dopo che l'atto di nascita era stato trascritto dagli ufficiali civili di Bari la madre biologica del minore assieme ai genitori – ossia i nonni del minore – chiedevano la rettifica dell'atto di nascita proprio evidenziando l'assenza di legame biologico tra il bambino e l'altra madre. La sentenza di rigetto resa dalla Corte d'appello di Bari, fondata sulla valorizzazione del legame familiare alla luce del superiore interesse del minore, è stata tuttavia impugnata dai soli nonni il cui ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per carenza di legittimazione attiva.

Se è vero che nella prospettiva dell'ufficiale di stato civile lo scenario in cui sia una coppia di donne a presentare richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato all'estero risulti quello di più semplice gestione, non possono comunque escludersi situazioni problematiche.

Ad esempio, una fattispecie particolare, potenzialmente foriera di problematicità, si configurerebbe nel caso in cui due donne, entrambe riconosciute all'estero come madri del bambino ma entrambe prive di legami biologici con lo stesso, presentassero richiesta di trascrizione dell'atto di nascita. Si tratta di uno scenario senz'altro *sui generis* ma che non può essere aprioristicamente escluso.

Ebbene, una situazione del genere potrebbe essere astrattamente riconducibile a un caso di maternità surrogata, ad esempio nel caso in cui solo una delle due donne, ad esempio la donatrice dell'ovulo, avrebbe dato materiale genetico alla partoriente. Ciò potrebbe ingenerare nell'ufficiale di stato civile un sospetto di maternità surrogata. In questo caso l'ufficiale si troverebbe a dover trattare il caso

sostanzialmente come se la coppia richiedente fosse composta da due uomini (v. *infra*), riportando di conseguenza nell'atto di nascita una sola delle due donne.

Anche questa soluzione non sarebbe comunque di banale attuazione considerando, ad esempio, l'oggettiva difficoltà nell'individuare quale delle due donne avrebbe contribuito alla surroga con il proprio materiale genetico. Problema, peraltro, che si può analogamente – e a maggior ragione – porre anche quando è coinvolta una coppia di sesso maschile nel momento in cui bisogna stabilire quale dei due genitori indicare quale padre e quale invece destinare all'adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983* (v. *infra*).

Nei casi più dubbi, ove emergano elementi oggettivi che inducano a ritenere configurabile una doppia genitorialità non fondata su alcun legame biologico, l'ufficiale dello stato civile potrà limitare la trascrizione alla madre partorienti e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso.

In alternativa, potrebbe suggerire alla coppia – nell'intento condiviso di evitare contenziosi – di far riconoscere una sola *partner* come madre partorienti, lasciando all'altra, una volta trascritta la maternità, la possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari. In sostanza, una volta individuato il genitore biologico, si inviterà il genitore d'intenzione a ricorrere all'adozione in casi particolari.

Si ritiene che il *modus operandi* qui proposto, benché in principio non esente da possibili critiche – anche a livello ministeriale –, possa essere validamente suggerito all'ufficiale di stato civile (v. *infra*), in particolar modo tenuto conto che un eventuale diniego di trascrizione in un caso del genere porterebbe quasi sicuramente ad un ricorso di impugnazione del provvedimento di rigetto da parte della coppia richiedente – probabilmente fondato e, quindi, destinato ad esser vinto dagli stessi –.

A conferma del principio secondo cui la sola intenzione genitoriale, in assenza di qualsiasi fondamento biologico o gestazionale, non è idonea a legittimare il riconoscimento dello *status filiationis*, la Suprema Corte ha affermato, in un caso di procreazione medicalmente assistita eterologa, che il riconoscimento giuridico in favore del genitore d'intenzione privo di legame genetico o di parto è precluso, e che l'unica via praticabile resta l'adozione in casi particolari *ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983* (cfr., a tal proposito, Cass. civ. sez. I, 13 luglio 2022, n. 22179; sebbene la pronuncia non riguardi direttamente la maternità surrogata, i principi affermati risultano applicabili anche in tale ambito, ove si verifichi una doppia genitorialità femminile non sorretta da elementi genetici o gestazionali).



FOCUS GIURISPRUDENZA

Cass. civ. sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599

È trascrivibile in Italia l'atto di nascita estero che indichi come madri due donne, di cui una partorienti e l'altra donatrice di ovulo, quando tale indicazione derivi da un progetto di genitorialità comune realizzato all'estero attraverso tecniche procreative che hanno coinvolto entrambe le donne, e non emergano elementi di contrasto con l'ordine pubblico internazionale. La tecnica utilizzata, pur non ammessa dall'ordinamento italiano, non può essere equiparata alla

maternità surrogata e non impedisce il riconoscimento dello status filiationis validamente acquisito all'estero.

Nel caso di specie, una coppia di donne coniugate in Spagna aveva fatto ricorso a una tecnica di PMA eterologa: una aveva donato l'ovulo, l'altra aveva portato a termine la gravidanza. Il figlio era nato in Spagna e l'atto di nascita spagnolo indicava entrambe come madri. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda di trascrizione per contrasto con l'ordine pubblico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, escludendo la natura surrogatoria della tecnica impiegata, chiarendo che l'atto estero era stato validamente formato, che le due donne erano legate al minore da vincoli biologici e affettivi, e che il riconoscimento dello *status filiationis* rispondeva all'interesse del minore, senza ledere i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Cass. civ. sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878

Non è contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento e la rettifica in Italia di un atto di nascita estero, validamente modificato all'estero, che indichi due donne coniugate come madri di un minore, di cui solo una ha un legame biologico. Il principio di ordine pubblico rilevante è quello volto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto del minore alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito in un altro ordinamento.

Nel caso di specie, una coppia di cittadine italiane coniugate nel Regno Unito aveva avuto un figlio mediante procreazione medicalmente assistita. L'atto originario indicava solo la madre partorienti. Successivamente, in base a un *parental order* britannico, l'atto era stato rettificato per inserire anche la madre d'intenzione, priva di legami biologici con il nato. La coppia aveva chiesto che anche in Italia l'atto già trascritto fosse rettificato conformemente. La Corte d'appello aveva respinto la domanda per ritenuto contrasto con l'ordine pubblico. La Corte di Cassazione ha invece cassato la sentenza, affermando che la rettifica non viola l'ordine pubblico internazionale, affermando che la rettifica richiesta non viola l'ordine pubblico internazionale, in quanto risponde all'interesse del minore a conservare uno *status filiationis* effettivo e continuativo, già riconosciuto validamente all'estero (pur senza menzionare espressamente il principio del mutuo riconoscimento, la Corte ha valorizzato il fatto che lo *status* genitoriale risultasse da un provvedimento giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea, formato nel rispetto delle garanzie processuali e incentrato sulla tutela del minore).

Cass. civ. sez. I, 23 agosto 2021, n. 23319

Non è contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento in Italia dell'atto di nascita estero che indichi come genitori due donne, pur in assenza di legame genetico tra il minore e una di esse, quando lo status derivi da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e sia stato prestato il consenso informato. La trascrizione è compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto fondata sull'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis risultante da un atto validamente formato all'estero. Le limitazioni previste dal diritto italiano all'accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie dello stesso sesso non costituiscono, di per sé, espressione di un principio di ordine pubblico internazionale tale da ostare al riconoscimento di simili atti, in assenza di surrogazione di maternità.

Nel caso di specie, una coppia femminile – composta da una cittadina britannica, madre biologica, e da una cittadina italiana, unite civilmente – aveva avuto un figlio all'estero mediante

fecondazione eterologa. L'atto di nascita straniero era stato trascritto dal Comune di Bari, su iniziativa dell'ambasciata italiana, indicando entrambe come madri. Il Ministero dell'interno e il Pubblico Ministero avevano chiesto la cancellazione dell'atto, ritenendolo contrario all'ordine pubblico. La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che: (i) l'assenza di legame biologico non impedisce la trascrizione nei casi di PMA eterologa; (ii) le limitazioni interne all'accesso alla PMA non costituiscono parametro rilevante per il riconoscimento di atti validamente formati all'estero; (iii) l'interesse del minore alla conservazione dello *status filiationis* costituisce criterio dirimente.

Cass. civ. sez. I, 13 luglio 2022, n. 22179

Non è consentita in Italia la formazione di un atto di nascita che indichi come madri due donne entrambe prive di legame biologico con il minore e che non abbiano partorito. La genitorialità fondata esclusivamente sul consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita, in assenza di legami genetici o gestazionali, non può costituire titolo per il riconoscimento dello status filiationis, neppure, in principio, in ragione del superiore interesse del minore. Tale riconoscimento implicherebbe una supplenza giurisprudenziale non consentita in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso di specie, una coppia omosessuale femminile unita civilmente aveva chiesto che fosse formato in Italia l'atto di nascita di un bambino nato nel territorio nazionale, concepito tramite PMA eterologa praticata all'estero, con l'indicazione di entrambe le donne come madri. La Corte ha respinto la richiesta, rilevando che il rapporto genitoriale con la madre d'intenzione, in assenza di parto o apporto biologico, non può essere riconosciuto direttamente e deve eventualmente essere costituito mediante adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983*. Pur riferita alla PMA, la pronuncia ribadisce un principio rilevante anche in ambito di maternità surrogata: in assenza di legame biologico o gestazionale, il solo progetto genitoriale non è idoneo a fondare la filiazione nell'ordinamento italiano.

Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2024, n. 24369

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai genitori della madre biologica di una minore, volto a ottenere la rettifica dell'atto di nascita trascritto in Italia, formatosi all'estero a seguito di gestazione per altri, che indicava come genitori due donne, coniugate negli Stati Uniti, di cui solo una legata geneticamente al nato. La Corte ha escluso la legittimazione ad agire e l'interesse concreto e attuale dei ricorrenti, rilevando che l'atto trascritto era conforme a quello estero, che lo status filiationis risultava consolidato e che non era stato allegato alcun pregiudizio per la minore né per i ricorrenti.

Nel caso di specie, la minore era nata in California mediante gestazione per altri con ovocita della madre genetica impiantato in una gestante terza. L'atto di nascita statunitense indicava come genitori entrambe le donne, secondo la *lex loci*. Dopo un iniziale diniego, l'atto era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari. A seguito della cessazione della relazione tra le due donne, i genitori della madre genetica avevano chiesto al PM di promuovere l'azione di rettifica, al fine di rimuovere la madre d'intenzione. Il PM aderiva alla richiesta, ma sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano la domanda. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che l'azione di rettifica *ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000* è riservata a soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante, che nel caso di specie mancava del tutto.

Ha inoltre ribadito che tale azione non può essere strumentalizzata per rimuovere uno *status* genitoriale già consolidato, soprattutto in assenza di elementi contrari.

6.2.2. Coppia omosessuale maschile

Quando la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato all'estero viene presentata da una coppia omosessuale di sesso maschile la giurisprudenza adotta un differente approccio nei confronti delle due figure richiedenti.

Da un lato, la prassi si è adeguata alle direttive di tutela delineate dalla Corte EDU (v. *supra*) che vogliono il riconoscimento dello *status* di figlio a favore del genitore biologico, quando tale legame sia accertabile.

Dall'altro lato, persiste invece l'atteggiamento di chiusura nei confronti del riconoscimento del rapporto parentale rispetto al genitore non biologico per ragioni di ordine pubblico fondate sul disvalore conferito dal nostro ordinamento all'istituto della surrogazione di maternità.

Rileva, in questo senso, la sentenza Cass. civ. sez. un., 08 maggio 2019, n. 12193, in cui le Sezioni Unite hanno negato il riconoscimento per contrasto con l'ordine pubblico di un provvedimento giurisdizionale canadese che attribuiva la co-genitorialità di due minori nati in Canada tramite gestazione per altri in favore del genitore intenzionale non biologico. La Corte ha sostanzialmente affermato che il divieto della surrogazione di maternità, sancito dall'art. 12 della l. n. 40/2004, tutela valori fondamentali quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione, entrambi rilevanti sul piano costituzionale. Ha quindi concluso che, allo stato, l'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 rappresenta l'unico strumento giuridico per attribuire lo *status filiationis* a un genitore privo di legame biologico.

L'anno successivo, la prima sezione della Corte di Cassazione, investita di un caso sostanzialmente analogo, ha messo in dubbio la compatibilità del diritto vivente risultante dalla predetta sentenza con una pluralità di parametri costituzionali (cfr. gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, 1° c., della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), decidendo – con ordinanza del 29 aprile 2020 – di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al sesto comma dell'art. 12 della l. n. 40/2004.

Con la sentenza n. 33/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, riconoscendo tuttavia la disparità di trattamento tra figli biologici o adottivi, da un lato, e figli nati da surrogazione in coppie omosessuali, dall'altro, destinati a ottenere lo *status* di figlio solo tramite l'istituto dell'adozione in casi particolari, con effetti meno pieni. In tale occasione, la Corte ha rivolto un esplicito invito al legislatore a colmare la lacuna normativa (successivamente, peraltro, con la sentenza n. 79/2022, la Corte ha rimosso una delle principali limitazioni dell'adozione in casi particolari, dichiarando l'illegittimità dell'art. 55 l. 184/1983 nella parte in cui escludeva la

costituzione di rapporti giuridici tra l'adottato e i parenti dell'adottante, così rafforzando, sia pure indirettamente, la funzionalità dell'adozione in contesti familiari non tradizionali).

In mancanza degli auspicati interventi da parte del legislatore, l'orientamento di cui alla sentenza n. 12193 del 2019 è stato reiterato e seguito in successive decisioni di legittimità, tra cui:

- Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in cui è stata riconosciuta l'efficacia in Italia di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di una coppia omosessuale maschile, evidenziando che l'omogenitorialità non costituisce, di per sé, motivo di contrasto con l'ordine pubblico, purché sia esclusa ogni preesistenza di surrogazione di maternità;
- Cass. civ. sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, che ha escluso il riconoscimento del provvedimento straniero che attribuiva lo *status* di figlio anche al genitore d'intenzione, in un caso di gestazione per altri, ribadendo, da un lato, il divieto assoluto sancito dall'art. 12, co. 6, l. 40/2004 e, dall'altro, che l'adozione in casi particolari rappresenta lo strumento residuale per il riconoscimento giuridico del legame affettivo;
- Cass. civ. sez. I, 03 gennaio 2024, n. 85, in cui la Corte ha respinto la richiesta di rettifica dell'atto di nascita estero, presentata per ottenere il riconoscimento dello *status filiationis* del genitore d'intenzione, ritenendo che ciò comporterebbe un riconoscimento implicito della surrogazione. In tale contesto, è stata tuttavia richiamata la funzionalità dell'adozione in casi particolari, anche in presenza del dissenso del genitore biologico, laddove contrario all'interesse del minore.

Da un punto di vista più prettamente pratico, anche il consolidato schema che distingue tra genitore biologico – trascrivibile – e genitore intenzionale – eventualmente adottante – può sollevare difficoltà operative.

In particolare, l'ufficiale di stato civile potrebbe trovarsi nella condizione di non disporre di elementi oggettivi per stabilire quale dei due uomini che presentano la domanda sia il padre biologico. È la medesima problematica – ad oggi solo ipotetica – evidenziata poc'anzi anche per il caso della coppia omosessuale femminile richiedente la trascrizione, nel caso in cui entrambe le madri siano prive di legami genetici.

Talvolta, la documentazione presentata consente di superare il dubbio agevolando l'attività dell'ufficiale di stato civile. Si pensi, ad esempio, certificati esteri che individuano espressamente un "primo genitore". In tali casi, l'ufficiale può fare affidamento su tali indicazioni e trascrivere l'atto a favore del solo padre biologico.

Più spesso, però, la documentazione non è chiara, o include elementi (come, ad esempio, test genetici) che l'ufficiale non può valutare, non avendo poteri istruttori (v. *supra*).

Una soluzione operativa ragionevole, in questi casi, è quella di richiedere una dichiarazione congiunta da parte dei richiedenti, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale venga individuato il genitore biologico. Tale dichiarazione, resa dinanzi all'ufficiale di stato civile in qualità di pubblico ufficiale, ha valore legale e può comportare responsabilità penale in caso di falsità.

Una dichiarazione congiunta così raccolta verrebbe quindi inserita all'interno del fascicolo della pratica, riportandone eventualmente il riferimento nell'atto di nascita trascritto, così da permetterne rapido e agevole reperimento in caso venissero avviate in un secondo momento eventuali indagini.

In presenza di un documento di questo tipo l'ufficiale di stato civile difficilmente potrebbe rifiutare la trascrizione, a maggior ragione considerato che, qualora lo facesse, si assumerebbe la responsabilità di una eventuale – e presumibilmente fondata – impugnazione del provvedimento di rigetto da parte di uno o entrambi i trascriventi.

In linea di principio, una coppia di genitori in buona fede non dovrebbe avere problemi di sorta a rilasciare una dichiarazione di questo tipo. Va da sé che l'eventuale rifiuto della coppia a rendere tale dichiarazione, pur non essendo di per sé sufficiente a fondare un rigetto automatico, potrà essere considerato un elemento sintomatico, utile a motivare l'invio dell'atto alla Procura della Repubblica, per le valutazioni di competenza.

FOCUS GIURISPRUDENZA

Cass. civ. sez. un., 08 maggio 2019, n. 12193

Il riconoscimento in Italia dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero che accerti la filiazione tra un minore nato all'estero mediante maternità surrogata e il genitore intenzionale cittadino italiano è impedito dal divieto di surrogazione di maternità sancito dall'art. 12, c. 6, della l. n. 40/2004, che costituisce principio di ordine pubblico, in quanto volto a tutelare valori fondamentali quali la dignità della gestante e il ruolo dell'adozione; tale divieto, considerato dalla Corte espressione di un bilanciamento legislativo che attribuisce prevalenza alla tutela della dignità della gestante e dell'adozione sul riconoscimento immediato del rapporto con il genitore intenzionale, non esclude il riconoscimento del legame affettivo mediante strumenti alternativi, in primis l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, c. 1, lett. d), della l. n. 184/1983.

Due cittadini italiani, uniti in matrimonio all'estero e residenti in Canada, chiedevano il riconoscimento in Italia del provvedimento canadese che accertava la doppia paternità sui figli nati da maternità surrogata, realizzata mediante donazione di ovociti e gravidanza condotta da una terza donna. I minori erano già riconosciuti figli di uno dei due uomini (padre biologico) e la decisione estera aveva riconosciuto il rapporto di filiazione anche con il *partner* non biologico. L'ufficiale dello stato civile aveva rifiutato la trascrizione del provvedimento, ritenendolo contrario all'ordine pubblico. Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il rifiuto, affermando che la surrogazione di maternità, vietata dall'art. 12, co. 6, della l. n. 40/2004, integra un limite assoluto di ordine pubblico, in quanto tutela valori costituzionali e fondamentali dell'ordinamento italiano. Hanno tuttavia precisato che il rapporto genitoriale potrà essere ricostituito in Italia mediante adozione in casi particolari, ex art. 44, co. 1, lett. d), l. n. 184/1983.

Cass. civ. sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status

genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

La pronuncia trae origine dal ricorso di una coppia omosessuale maschile, residente stabilmente negli Stati Uniti, per ottenere in Italia il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giudiziario straniero – *adoption order* – che aveva attribuito loro lo *status* di genitori adottivi, a seguito del consenso dei genitori biologici e di un'indagine sull'idoneità genitoriale. Il Sindaco – nella sua qualità di ufficiale dello stato civile – aveva rifiutato la trascrizione, ritenendo che il provvedimento fosse contrario all'ordine pubblico. Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno rigettato il ricorso dell'amministrazione e riconosciuto l'efficacia del provvedimento straniero.

Cass. civ. sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162

Non può essere automaticamente riconosciuta in Italia l'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero – e, a fortiori, dell'originario atto di nascita – che indichi come genitore del bambino il genitore d'intenzione, insieme al padre biologico, quando la nascita è avvenuta mediante maternità surrogata praticata all'estero, anche se conforme alla lex loci, poiché la surrogazione di maternità – vietata in via assoluta dall'art. 12, c. 6, l. n. 40/2004 – costituisce un limite di ordine pubblico internazionale volto a tutelare la dignità della donna nella sua dimensione oggettiva e non solo soggettiva. Tuttavia, il minore nato da tale pratica ha diritto al riconoscimento giuridico del legame affettivo instaurato con il genitore d'intenzione, e tale esigenza è garantita dall'adozione in casi particolari ex art. 44, c. 1, lett. d), l. n. 184/1983, che – in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 – è stata rafforzata sul piano degli effetti e, in una lettura costituzionalmente orientata, può ora costituire un mezzo idoneo a conferire uno status filiationis pieno, comprensivo dei legami familiari e in grado di prevalere, se contrario all'interesse del minore, sul dissenso del genitore biologico.

Due cittadini italiani, uniti in matrimonio in Canada, hanno chiesto il riconoscimento in Italia di una decisione della Corte Suprema della British Columbia che aveva rettificato l'atto di nascita del loro figlio nato da maternità surrogata, attribuendo lo *status* genitoriale anche al *partner* non biologico. Il padre genetico risultava già trascritto in Italia come genitore. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto la domanda, ma le Sezioni Unite hanno ribaltato tale decisione. Richiamando il principio di ordine pubblico e valorizzando il divieto assoluto della surrogazione previsto dalla legge italiana, la Cassazione ha affermato che non è ammissibile la trascrizione del provvedimento straniero nella parte in cui attribuisce la genitorialità al padre d'intenzione. Ha tuttavia ribadito, in continuità con la giurisprudenza costituzionale ed europea, che il legame affettivo tra minore e genitore d'intenzione, ove conforme all'interesse del minore, va riconosciuto giuridicamente attraverso l'adozione in casi particolari, istituto ora rafforzato dalla pronuncia costituzionale n. 79/2022 che ne ha ampliato gli effetti e mitigato le rigidità procedurali, in particolare quanto al dissenso del genitore biologico.

Cass. civ. sez. I, 03 gennaio 2024, n. 85

Non è ammissibile in Italia la rettifica dell'atto di nascita di un minore nato all'estero mediante gestazione per altri, volta a includere anche il genitore d'intenzione privo di legame biologico, poiché il divieto assoluto di surrogazione di maternità – sancito dall'art. 12, c. 6, l. n. 40/2004 –

costituisce principio di ordine pubblico internazionale, volto a tutelare la dignità della donna in una dimensione soggettiva e oggettiva. Ne consegue che, anche qualora la surrogazione sia avvenuta all'estero nel rispetto della lex loci e per libera scelta della gestante, il provvedimento straniero che accerti la doppia genitorialità non può essere automaticamente trascrivibile. Tuttavia, l'ordinamento assicura la tutela del rapporto affettivo tra il minore e il genitore d'intenzione attraverso l'adozione in casi particolari ex art. 44, c. 1, lett. d), l. n. 184/1983, istituto che – in seguito alla sentenza costituzionale n. 79/2022 – consente oggi anche la costituzione di relazioni di parentela e può superare, ove contrario all'interesse del minore, il dissenso del genitore biologico.

Una coppia omosessuale maschile, unita in matrimonio a New York, aveva chiesto la rettifica in Italia dell'atto di nascita di due gemelli nati nel 2017 tramite gestazione per altri, con apporto genetico di uno dei due uomini, affinché fosse aggiunto come genitore anche il *partner* non biologico. Il Tribunale di Trapani aveva accolto la richiesta, ma la Corte d'appello di Palermo aveva successivamente riformato la decisione. La Cassazione ha confermato la posizione della Corte territoriale, rigettando il ricorso e ribadendo, in linea con l'arresto delle Sezioni Unite n. 38162/2022, che il riconoscimento dello status genitoriale del padre d'intenzione tramite rettifica o trascrizione è contrario all'ordine pubblico internazionale, in quanto costituirebbe un riconoscimento implicito della maternità surrogata, pratica vietata e penalmente sanzionata in Italia. Ha tuttavia ricordato che l'ordinamento consente la ricostituzione del rapporto affettivo tramite l'adozione in casi particolari, che può ora produrre effetti pieni e superare il dissenso del genitore biologico, se contrario all'interesse del minore.

6.3. Ricorso a tecniche di surrogazione di maternità all'estero da parte di soggetti singoli

Un'ultima categoria di soggetti che possono richiedere la trascrizione all'ufficiale di stato civile è quella dei soggetti singoli, ossia persone non legate da alcun vincolo giuridico o convivenza con un *partner*, che richiedano in Italia, individualmente, la trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato all'estero mediante surrogazione di maternità.

Sebbene dall'analisi giurisprudenziale parrebbe uno scenario meno frequente rispetto a quello delle coppie, dalle interviste effettuate è emerso che i casi di surrogazione da parte di *single* sono tutt'altro che rari nella prassi.

Anche in questo contesto, l'elemento decisivo risiede nella presenza o meno di un legame biologico con il nato. In mancanza di tale legame, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare la trascrizione dell'atto di nascita, al fine di evitare un contrasto con l'ordine pubblico internazionale.

Come anticipato, l'analisi della presente fattispecie necessita di distinguere le ipotesi in cui il soggetto richiedente sia una donna o un uomo, evidenziando le specificità sia giuridiche che fattuali che caratterizzano le due differenti situazioni.

6.3.1. *Single* di sesso femminile

In giurisprudenza non si reperiscono casi rilevanti di richiesta di trascrizione, in Italia, di atti di nascita formati all'estero da parte di una donna *single* che abbia fatto ricorso alla surrogazione di maternità.

In prospettiva teorica, si può ipotizzare che, in un caso del genere, la questione centrale per l'ufficiale dello stato civile riguarderebbe l'accertamento della qualità di madre partoriente da parte della donna richiedente. Ove risulti che la stessa abbia effettivamente partorito, anche in esito a tecniche di procreazione medicalmente assistita, il problema del ricorso alla surrogazione – e quindi del contrasto con l'ordine pubblico – non si porrebbe.

Al contrario, qualora emerga che la donna non ha partorito e l'atto di nascita sia stato formato all'estero in conseguenza di un accordo con una madre gestante terza, si configurerebbe un potenziale caso di maternità surrogata, in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e, quindi, ostativo alla trascrizione dell'atto.

Dalle interviste effettuate, sono emerse esperienze di donne che si presentano come madri d'intenzione singole, talora tentando di ottenere il riconoscimento di uno *status filiationis* sulla base di atti formati in Stati esteri più permissivi. In mancanza di legame genetico e di parto, tuttavia, non è allo stato prevedibile un esito favorevole alla trascrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile, né sono disponibili strumenti alternativi – quali l'adozione del figlio del *partner* – trattandosi di soggetto singolo.

A differenza del caso dell'uomo *single* (v. *infra*), tuttavia, la donna ha naturalmente accesso alla gestazione, e potrebbe pertanto più agevolmente presentarsi come madre partoriente, rendendo spesso difficile per l'ufficiale di stato civile accertare l'eventuale surrogazione se l'atto estero non contiene indicazioni "sospette". In questi casi, salvo elementi concreti contrari, la trascrizione potrebbe essere ammessa, come nei casi di fecondazione eterologa.

Va segnalato, infine, che la Corte costituzionale – con la sentenza Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69 – ha recentemente confermato la legittimità del divieto di accesso alla PMA per la donna *single*, ritenendolo espressione del principio di precauzione nell'interesse del nascituro e non manifestamente irragionevole. Sebbene tale pronuncia non riguardi la maternità surrogata, essa contribuisce evidentemente a definire il quadro normativo entro cui devono essere valutate le istanze delle donne *single* anche nei contesti transnazionali, rafforzando la centralità della figura della madre partoriente come unica madre legalmente riconosciuta.

6.3.2. *Single* di sesso maschile

A differenza del caso della donna singola, il caso del padre *single* che chiede in Italia la trascrizione di un atto di nascita formato all'estero a seguito di surrogazione di maternità è sostanzialmente riconducibile ai principi già affermati dalla giurisprudenza in materia di coppie omosessuali maschili.

In assenza di una *partner*, l'uomo *single* che desideri diventare genitore può ricorrere, nella prassi, alla gestazione per altri, con l'intervento di una donna terza che porta a termine la gravidanza. In questi casi, è piuttosto frequente che l'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione, valuti come verosimile l'ipotesi del ricorso alla surrogazione, essendo questa la via più comunemente percorsa per la genitorialità maschile individuale nei contesti transnazionali.

Tenuti in debita considerazione i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte, tale ricorso configura una violazione del divieto assoluto sancito dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40/2004, che assume natura di principio di ordine pubblico internazionale e si impone anche rispetto ad atti validamente formati secondo la legge straniera. La trascrizione dell'atto estero che attribuisce lo *status* di genitore al genitore intenzionale non biologico – e *a fortiori* unico – risulta dunque preclusa.

Ciò vale anche se l'uomo sia biologicamente legato al minore. In tal caso, è generalmente ammessa la trascrizione limitatamente alla paternità biologica, come già previsto nei casi di coppie omosessuali maschili (v. *supra*). Tuttavia, se tale legame genetico non è desumibile dall'atto, l'ufficiale dello stato civile non ha strumenti per accertarlo direttamente, ma può invitarlo a rilasciare una dichiarazione sostitutiva (v. prassi analoghe già descritte).

In mancanza di un legame genetico, il soggetto singolo di sesso maschile non potrà ottenere alcuna forma di trascrizione dell'atto estero. L'unica via percorribile resta l'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184/1983, ma anche tale possibilità è subordinata al rispetto di condizioni rigorose e a un accertamento giudiziale dell'interesse del minore.

Anche da un punto di vista sociale, lo scenario trattato si rivela particolarmente interessante. L'esperienza legale raccolta in alcune interviste conferma come proprio i soggetti singoli – in particolare uomini – si rivolgano con maggiore frequenza a circuiti esteri o canali alternativi (cliniche in Paesi quali Grecia e Ucraina e conclusione di contratti privati con madri gestanti) nella ricerca di una genitorialità individuale. Tali pratiche, tuttavia, non trovano alcun riconoscimento giuridico nell'ordinamento italiano e possono esporre a gravi rischi giuridici, inclusa l'impossibilità di ottenere la trascrizione dell'atto e l'instabilità dello *status filiationis*.

7. Questioni aperte e raccomandazioni per il legislatore e i decisori politici

L'analisi sin qui svolta consente conclusivamente di individuare una serie di questioni aperte, di carattere prevalentemente sistemico, che emergono con particolare frequenza nei casi di trascrizione di atti di nascita formati all'estero nei contesti di maternità surrogata. Tali criticità evidenziano l'insufficienza del quadro normativo vigente e l'urgenza di un intervento volto a garantire maggiore chiarezza, uniformità e coerenza tra i principi costituzionali coinvolti e la prassi applicativa.

In questo contesto, il superiore interesse delle persone minorenni coinvolte, da intendersi come criterio di riferimento vincolante per qualsivoglia scelta normativa e applicativa, non può che avere ruolo centrale e determinante. Pur in presenza di posizioni divergenti sul modo in cui tale interesse debba essere perseguito – secondo alcuni, anche attraverso un divieto assoluto della pratica di

surrogazione di maternità –, resta fondamentale assicurare che le soluzioni adottate garantiscano in ogni caso protezione giuridica, stabilità relazionale e tutela dell'identità personale del minore già nato.

Tenuto conto di quanto sopra, il presente paragrafo mira a raccogliere talune delle principali lacune emerse, offrendo per ciascuna (i) una breve analisi del problema, basata sull'esperienza concreta e, ove sussistenti, sugli orientamenti giurisprudenziali consolidati (*assessment*); nonché (ii) raccomandazioni prevalentemente rivolte al legislatore volte a orientare l'elaborazione di interventi normativi o istituzionali che assicurino una disciplina chiara, coerente con l'ordinamento costituzionale e rispettosa dell'interesse superiore del minore. Il fine vuole essere stimolare e guidare l'intervento legislativo, nella prospettiva di una riforma che chiarisca i margini di operatività delle autorità amministrative e giurisdizionali, promuova la certezza del diritto e assicuri una tutela effettiva e non discriminatoria dei legami familiari formatasi all'estero.

7.1. Mancanza di una disciplina legislativa idonea a garantire il riconoscimento del rapporto tra il minore e il genitore d'intenzione nei casi di maternità surrogata

Assessment.

Nel contesto della maternità surrogata realizzata all'estero, l'ordinamento italiano non prevede alcuna disciplina che consenta il riconoscimento giuridico dello *status filiationis* in favore del genitore d'intenzione.

L'accesso a strumenti alternativi, come la trascrizione dell'atto estero o il riconoscimento di provvedimenti giudiziari stranieri, è precluso in quanto ritenuto contrario all'ordine pubblico, alla luce del divieto sancito dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40/2004.

L'unico percorso ammesso è l'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. 184/1983 da parte del genitore intenzionale.

Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 33/2021 (v. *supra*), ha rilevato la mancanza di una disciplina normativa capace di consentire «in modo pieno» il riconoscimento del legame tra il minore e il genitore d'intenzione nei casi di gestazione per altri, sollecitando espressamente un intervento del legislatore in tal senso.

Tale esigenza è stata riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha più volte chiarito (v. *supra*) che la tutela giuridica del rapporto con il genitore d'intenzione risponde primariamente all'interesse del minore e al suo diritto al rispetto della vita familiare, quando tale legame risulti effettivamente consolidato.

Raccomandazioni

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale citata, si raccomanda l'introduzione di una disciplina normativa specifica che, pur nel rispetto del divieto di cui all'art. 12, comma 6, della l. n. 40/2004, consenta – in presenza di rigorose condizioni – il riconoscimento giuridico del rapporto

di filiazione effettivamente formatosi e consolidato. Riconoscimento che – come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU – non deve essere finalizzato a soddisfare un diritto del genitore intenzionale, ma a tutelare il diritto del minore a mantenere, sul piano giuridico, relazioni familiari già esistenti e consolidate (v. *supra*).

Tale disciplina dovrebbe, *inter alia*, (i) essere ispirata al superiore interesse del minore, in conformità con i principi costituzionali e convenzionali – v., ad esempio, artt. 3, 30 e 31 Cost., art. 8 CEDU –; (ii) distinguersi tanto dalla trascrizione automatica dell’atto di nascita quanto dall’adozione in casi particolari, prevedendo un procedimento giurisdizionale dedicato, fondato su criteri oggettivi di verifica della relazione affettiva e della stabilità del legame; (iii) chiarire espressamente il coordinamento tra la disciplina civilistica e la natura penalmente rilevante della condotta, definendo in quali termini la commissione del reato incida o meno sulla valutazione dell’interesse del minore e sull’accesso agli strumenti di riconoscimento giuridico.

In tale prospettiva, va altresì considerato che l’estensione della punibilità del cittadino italiano anche quando la surrogazione sia realizzata all’estero – introdotta dalla l. n. 169/2024 (v. *supra*) – accentua il disvalore attribuito dal legislatore alla condotta e rende ancor più evidente che chi vi ricorre agisce consapevolmente *contra jus*. In assenza di criteri legislativi espressi, tale dato potrebbe indurre, in taluni casi, a ritenere incompatibile il riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione e a privilegiare soluzioni alternative di protezione del minore già nato (fino, in ipotesi estreme, alla dichiarazione dello stato di adottabilità), secondo logiche non del tutto dissimili da quelle emerse nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* (v. *supra*).

Per altro verso, la struttura della sanzione prevista dall’art. 12, comma 6, l. n. 40/2004 – con una componente pecuniaria particolarmente incisiva e una pena detentiva contenuta – nonché il regime ordinario di prescrizione del reato, non forniscono, di per sé, un criterio idoneo a giustificare un’esclusione automatica del riconoscimento, laddove l’interesse superiore del minore e la stabilità di un rapporto familiare effettivamente consolidato richiedano una tutela giuridica. Ne deriva l’urgenza di un chiarimento di intenti da parte del legislatore, laddove, in mancanza, sarà proprio l’applicazione del principio dei *best interests of the child* nel caso concreto a determinare decisioni in senso favorevole o contrario al riconoscimento, con inevitabile rischio di soluzioni divergenti e disomogenee, a scapito, quindi, della certezza del diritto.

Solo un intervento normativo coerente e sistematico potrà garantire certezza del diritto, evitare disuguaglianze di trattamento e assicurare una tutela effettiva, pur nel rispetto del quadro normativo e valoriale vigente.

7.2. Persistenti limiti strutturali dell’adozione in casi particolari

Assessment.

Come evidenziato al punto precedente, nei casi di surrogazione di maternità, l’unica via giuridica oggi percorribile per il riconoscimento del legame con il genitore d’intenzione è l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. 184/1983.

Nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 (v. *supra*) abbia riconosciuto che l'adozione in casi particolari attribuisce lo *status* di figlio e comporta la creazione di rapporti parentali con la famiglia dell'adottante, permangono ostacoli rilevanti alla sua piena funzionalità nei casi di gestazione per altri. Tra questi, si segnalano – a titolo esemplificativo – l'assenza di una disciplina procedurale uniforme, la discrezionalità nell'accertamento del legame affettivo, la necessità del consenso del genitore legale e la mancanza di un procedimento specificamente calibrato per i casi di surrogazione di maternità.

Raccomandazioni

Alla luce della portata attribuita dalla Corte costituzionale all'adozione in casi particolari quale titolo pieno di filiazione, si rivela necessario rafforzarne l'effettività anche nei contesti di gestazione per altri, pur tenendo conto del divieto assoluto e della rilevanza penale di tale pratica nell'ordinamento italiano.

Si raccomanda l'introduzione di una disciplina specifica che preveda un procedimento dedicato e accelerato per l'adozione da parte del genitore d'intenzione, nei casi in cui il legame con il minore risulti effettivamente consolidato, sempre subordinando tale riconoscimento a una valutazione giudiziale centrata sull'interesse superiore del minore.

Tale disciplina dovrebbe, *inter alia*, (i) prevedere criteri rigorosi per l'accertamento della relazione affettiva, con strumenti istruttori idonei a verificarne la genuinità e la continuità; (ii) chiarire in quali circostanze il consenso del genitore legale possa essere superato, ove tale dissenso risulti contrario all'interesse del minore; (iii) specificare se e in quale misura la pregressa violazione del divieto di maternità surrogata incida sulla possibilità di procedere all'adozione.

Infine, si suggerisce di confermare in via legislativa gli effetti parentali derivanti da tale forma di adozione, come riconosciuti dalla sentenza n. 79/2022.

7.2.1. Assenza di una base normativa per la trascrizione parziale in favore del solo genitore biologico

Assessment

Nel contesto delle richieste di trascrizione di atti di nascita esteri formati a seguito di gestazione per altri, l'ordinamento italiano non prevede una disciplina legislativa espressa che consenta – o regoli – la trascrizione parziale dell'atto in favore del solo genitore biologico.

Tale prassi, oggi ampiamente seguita dagli ufficiali dello stato civile, si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. *supra*) che, per contemperare il divieto assoluto di maternità surrogata – ora punito come reato anche laddove commesso all'estero – con il superiore interesse del minore, ammette la trascrizione limitata al genitore con legame genetico.

Tuttavia, l'assenza di disposizioni normative che definiscano espressamente (i) i presupposti per la trascrizione parziale, (ii) i mezzi di prova del legame biologico, nonché (iii) le modalità operative a

disposizione degli ufficiali dello stato civile – come più volte evidenziato, privi di poteri istruttori –, espone l'attività amministrativa a margini di incertezza e a disomogeneità applicative.

In mancanza di una base normativa chiara, l'equilibrio tra tutela del minore e rispetto del divieto penale è affidato interamente a prassi locali, sostanzialmente derivanti da orientamenti giurisprudenziali, con il rischio di disparità di trattamento e di insicurezza giuridica per tutte le parti coinvolte.

Raccomandazioni

Si raccomanda l'adozione di una disciplina normativa espressa che riconosca – in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale prevalente e nel rispetto dell'art. 12, comma 6, l. 40/2004 – la possibilità di trascrizione parziale degli atti di nascita formati a seguito di gestazione per altri, limitatamente al solo genitore biologico.

Tale disciplina dovrebbe, *inter alia*, (i) definire in modo chiaro i criteri e i presupposti per procedere alla trascrizione parziale; (ii) specificare gli strumenti documentali idonei per l'accertamento del legame genetico (ad esempio, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti formati all'estero, autocertificazioni con valore legale), (iii) fornire indicazioni operative dettagliate agli ufficiali dello stato civile, nel rispetto dei limiti istruttori imposti dalla legge e in coordinamento con le autorità competenti, anche in ambito penale.

L'introduzione di tale disciplina contribuirebbe a rafforzare la certezza del diritto, uniformare le prassi applicative e garantire, pur nel rigore del quadro normativo vigente, una protezione minima ma effettiva della relazione tra il minore e il genitore biologico, in conformità ai principi sanciti dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 33/2021 e 79/2022).

7.3. Assenza di regolamentazione del coordinamento tra il divieto penale di maternità surrogata e il riconoscimento dello *status filiationis*

Assessment

Come esaminato, il sesto comma dell'art. 12 della l. n. 40/2004, sanziona penalmente «chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

Ad oggi, tuttavia, nei casi in cui la maternità surrogata sia stata realizzata all'estero, la giurisprudenza penale ha sistematicamente escluso la punibilità dei genitori, sul presupposto che la condotta, essendo lecita nello Stato in cui è avvenuta, non sia sanzionabile ai sensi dell'ordinamento italiano.

Questo assetto è tuttavia radicalmente mutato con l'entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della l. n. 169/2024, che ha introdotto il principio della punibilità del cittadino italiano anche quando la surrogazione sia stata realizzata all'estero, rendendo il reato di surrogazione di maternità perseguibile in base alla legge italiana indipendentemente dal luogo di commissione del fatto. Tale modifica, volta a rafforzare il carattere assoluto e generalizzato del divieto, incide significativamente anche sulla valutazione delle conseguenze civilistiche del comportamento penalmente rilevante.

In particolare, permane a tutt'oggi un vuoto normativo circa la rilevanza della condotta penalmente sanzionata rispetto a strumenti come (i) la trascrizione – anche parziale – dell'atto di nascita formato all'estero, (ii) l'accesso all'adozione in casi particolari da parte del genitore d'intenzione, e (iii) la valutazione dell'interesse del minore in sede giurisdizionale.

L'attuale assenza di una disciplina coordinata tra piano penale e civile – alla luce di una ancora inesistente prassi giudiziaria e/o amministrativa – determina incertezza applicativa, aprendo quasi certamente la strada a disomogeneità tra uffici e tribunali nonché a possibili tensioni tra finalità repressive e tutela dei diritti fondamentali del minore.

Raccomandazioni

Alla luce dell'entrata in vigore della l. n. 169/2024, si raccomanda l'adozione di una disciplina normativa organica che chiarisca i rapporti tra la violazione del divieto penale di maternità surrogata e il riconoscimento dello *status filiationis*, con particolare riferimento ai diritti del minore già nato.

In particolare, dovrebbe essere definito, a titolo esemplificativo, (i) se e in quali circostanze tale violazione osti alla trascrizione dell'atto di nascita straniero, (ii) se precluda, limiti o condizioni l'ammissibilità dell'adozione in casi particolari, oppure (iii) se e come debba essere valutata nel giudizio sull'interesse del minore, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali – v. art. 8 CEDU – rilevanti.

Una disciplina chiara e sistematica appare indispensabile per assicurare coerenza tra piano penale e civile, certezza del diritto e tutela effettiva dei diritti del minore (in linea, peraltro, con le indicazioni già espresse dalla Corte costituzionale nelle sopramenzionate sentenze nn. 33/2021 e 79/2022).

7.4. Assenza di coordinamento tra le autorità competenti nella gestione dei casi di maternità surrogata

Assessment.

Come si è avuto modo di osservare, nei casi di nascita avvenuta all'estero a seguito di maternità surrogata, le autorità italiane coinvolte – in particolare gli ufficiali dello stato civile, le autorità consolari, le procure della Repubblica e le amministrazioni centrali – si trovano ad operare in un contesto normativo frammentario e in continua evoluzione. In assenza di disposizioni legislative chiare e univoche, le prassi si sono consolidate in modo disomogeneo, con esiti divergenti da ufficio a ufficio e da distretto a distretto.

In tale scenario, l'assenza di coordinamento istituzionale tra i diversi attori coinvolti – a tutti i “piani” – acuisce i margini di incertezza e rende difficoltosa una gestione tempestiva, uniforme e coerente dei casi.

In assenza di indirizzi operativi chiari e consolidati offerti dalle amministrazioni centrali (in particolare Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri), da un lato, gli ufficiali dello stato civile – privi di poteri istruttori – non dispongono di criteri condivisi per valutare la documentazione necessaria alla trascrizione parziale o per segnalare eventuali criticità, mentre, dall'altro, le procure

assumono decisioni eterogenee quanto all'apertura di fascicoli o all'opposizione a trascrizioni. Anche le autorità consolari si trovano inoltre ad operare senza riferimenti normativi o procedurali comuni.

È evidente come questa frammentazione a livello amministrativo rischi di compromettere la tutela dell'interesse superiore del minore, determinando ritardi procedurali, decisioni incoerenti e disuguaglianze di trattamento.

Raccomandazioni

Si raccomanda la predisposizione di strumenti normativi e/o amministrativi volti a rafforzare il coordinamento tra tutte le autorità coinvolte nella gestione dei casi di nascita all'estero da maternità surrogata, con particolare riferimento agli ufficiali dello stato civile, alle autorità consolari e alle procure della Repubblica.

Tra le possibili misure, si suggerisce, ad esempio, (i) l'elaborazione e la diffusione di linee guida operative nazionali, che definiscano criteri omogenei per la ricezione, la trasmissione e la valutazione degli atti di nascita formati all'estero; (ii) l'adozione di protocolli condivisi tra le amministrazioni centrali e gli attori territoriali, anche eventualmente mediante l'istituzione di tavoli interistituzionali permanenti; (iii) lo sviluppo di modelli procedurali standardizzati e strumenti digitali comuni per facilitare la comunicazione tra autorità competenti, migliorare la tracciabilità dei procedimenti e ridurre i tempi di definizione delle istanze.

Tali misure avrebbero lo scopo di garantire maggiore coerenza e uniformità nell'applicazione delle prassi, ridurre le disuguaglianze di trattamento tra i minori coinvolti e assicurare una gestione tempestiva e trasparente dei casi, in linea con il principio del superiore interesse del minore.

Considerato il carattere intrinsecamente transnazionale del fenomeno, tali misure dovrebbero essere integrate da canali strutturati di cooperazione transfrontaliera, anche al fine di reperire informazioni e documentazione su un fenomeno in larga parte sommerso, valorizzando le reti già operative nel contesto unionale (in particolare la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e la Rete giudiziaria europea in materia penale) tra autorità degli Stati membri (giudiziarie, amministrative e, ove pertinente, penali) per lo scambio tempestivo di dati e buone prassi. In tale quadro, occorre inoltre considerare che, entro certi limiti, il riconoscimento dello *status* di figlio (o, comunque, del legame di filiazione risultante da atti formati all'estero) potrebbe imporsi quantomeno in funzione dell'esercizio effettivo della libertà di circolazione e dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione.